

XVIII legislatura

A.S. 1994:

"Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Novembre 2020
n. 177



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1994: "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"». NL177, novembre 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Titolo I Sostegno alle imprese e all'economia	1
Articolo 1 (<i>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295</i>)	6
Articolo 3 (<i>Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</i>).....	8
Articolo 4 (<i>Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa</i>).....	9
Articolo 5 (<i>Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura</i>) Commi 1-5 e 7.....	10
Articolo 5 (<i>Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura</i>) Comma 6	11
Articolo 6 (<i>Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali</i>) ..	13
Articolo 7 (<i>Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i>)	14
Articolo 8 (<i>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</i>).....	15
Articolo 9 (<i>Cancellazione della seconda rata IMU</i>).....	17
Articolo 10 (<i>Proroga del termine per la presentazione del modello 770</i>).....	18
Titolo II Disposizioni in materia di lavoro	18
Articolo 11 (<i>Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica</i>)	18
Articolo 12 (<i>Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</i>).....	21
Articolo 13 (<i>Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</i>).....	30
Articolo 14 (<i>Nuove misure in materia di Reddito di emergenza</i>)	31
Articolo 15 (<i>Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</i>)	33
Articolo 16 (<i>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i>)	38
Articolo 17 (<i>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</i>).....	39
Titolo III Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti.....	41
Articolo 18 (<i>Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta</i>)	41
Articolo 19 (<i>Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta</i>)	43
Articolo 20 (<i>Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria</i>)	44
Articolo 21 (<i>Misure per la didattica digitale integrata</i>)	45

Articolo 22 (<i>Scuole e misure per la famiglia</i>)	47
Articolo 23 (<i>Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	50
Articolo 24 (<i>Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	55
Articolo 25 (<i>Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo</i>)	57
Articolo 26 (<i>Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica</i>)	58
Articolo 27 (<i>Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario</i>)	59
Articolo 28 (<i>Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà</i>)	60
Articolo 29 (<i>Durata straordinaria dei permessi premio</i>)	61
Articolo 30 (<i>Disposizioni in materia di detenzione domiciliare</i>)	62
Articolo 31 (<i>Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia</i>)	66
Articolo 32 (<i>Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	66
Articolo 33 (<i>Fondo anticipazione di liquidità</i>)	73
Titolo IV Disposizioni finali	75
Articolo 34 (<i>Disposizioni finanziarie</i>) Comma 1, comma 3, lettere b)-i) e m)-o), e commi 4-6	75
Articolo 34 (<i>Disposizioni finanziarie</i>) Comma 2 e comma 3, lettere a), l) e p)	83

TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Articolo 1

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Il comma 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il comma 2 consente, ai soli fini del presente articolo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che uno o più decreti interministeriali individuino ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal citato DPCM.

Il comma 3 stabilisce che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il comma 4 dispone che il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Il comma 5 prevede che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 sia corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Il comma 6 stabilisce che per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Il comma 7 dispone che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

- a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.

Il comma 8 esclude che, in ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo possa essere superiore a 150.000 euro.

Il comma 9 stabilisce che per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al

presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 10 prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 11 demanda ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei termini e delle modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e di ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

Il comma 12 impone che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Il comma 13 abroga l'articolo 25-bis del decreto legge n. 34 del 2020.

Il comma 14 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.

Allegato 1 (Articolo 1)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200%
551000 - Alberghi	150%
552010 - Villaggi turistici	150%
552020 - Ostelli della gioventù	150%
552030 - Rifugi di montagna	150%
552040 - Colonie marine e montane	150%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150%
561011-Ristorazione con somministrazione	200%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150%
561042-Ristorazione ambulante	200%
561050-Ristorazione su treni e navi	200%
562100-Catering per eventi, banqueting	200%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200%

Codice ATECO	%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200%
855209 - Altra formazione culturale	200%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200%
931110-Gestione di stadi	200%
931120-Gestione di piscine	200%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200%
931200-Attività di club sportivi	200%
931300-Gestione di palestre	200%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200%
931999-Altre attività sportive nca	200%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
932930-Sale giochi e biliardi	200%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200%
960420-Stabilimenti termali	200%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200%

La RT afferma che, al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dal comma 1, è stata adottata la seguente metodologia.

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO riportati nella tabella richiamata dalla disposizione normativa in esame.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale indicata, per ciascun codice ATECO, nella richiamata tabella.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo da erogare.

N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
324.232	1.656

Soggetti che non avevano presentato l’istanza per l’ottenimento del contributo di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L’importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il “nuovo” contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall’articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l’onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d’affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l’ammontare medio mensile individuale di tale volume d’affari.

L’onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d’affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista, per ciascun codice ATECO, nella tabella richiamata dalla disposizione normativa in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l’ammontare del contributo stimato da erogare.

N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
142.425	802

La stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame è riepilogata nella tabella seguente.

Oneri complessivi stimati	
N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
466.657	2.458

La RT ribadisce poi il contenuto del comma 2 e della clausola di copertura.

Al riguardo, considerato che i dati posti alla base della quantificazione derivano dalle risultanze emerse in relazione alle domande per il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, si prende atto del numero di soggetti già beneficiari del citato contributo la cui attività corrisponde ai codici ATECO di cui all'allegato 1, indicato in 342.232 dalla RT. In ogni caso, si rileva che nel recente schema di decreto ministeriale trasmesso al Parlamento, il totale delle domande, non limitato quindi ai codici ATECO di questo decreto, è stato rilevato come molto superiore e pari a 2.381.000¹. Quindi, pur essendo indicate nell'allegato 1 53 tipi diversi di attività, di cui alcune certamente molto diffuse, il numero delle domande ammonterebbe al 14% circa del totale. Si chiede quindi conferma della correttezza delle rilevazioni effettuate.

A questo punto, si rileva che l'ammontare unitario del contributo implicitamente stimato dalla RT è pari a circa 5.107 euro, ovvero oltre il 180% del valore medio del contributo finora erogato (pari a 2.810 euro²). Considerando che le imprese interessate dal presente provvedimento risultavano già ad aprile fra le più danneggiate dalle restrizioni *illo tempore* vigenti e che il beneficio ora previsto è variabile in misura pari al 100% (solo per taxi e NCC), al 150% (per 12 tipi di attività), al 200% (per 38 tipi di attività) o al 400% (solo per le discoteche e i locali da ballo) di quello concesso con il decreto-legge n. 34, si ritiene complessivamente prudentiale la quantificazione dell'impegno unitario medio a carico delle finanze pubbliche. Ne deriva che gli oneri della prima tabella della RT, pari a 1.656 milioni di euro, appaiono correttamente stimati.

In relazione alla seconda tabella della RT, si può soltanto presumere che essa contenga le stime relative ad entrambe le platee indicate pur essendo queste molto diverse: infatti la prima platea corrisponderebbe ai soggetti che, pur potendo, non hanno presentato l'istanza a maggio ma ora la presenterebbero mentre la seconda platea corrisponderebbe ai soggetti con fatturato annuo maggiore di 5 milioni di euro che quindi erano esclusi dal decreto 34/2020. Si rileva che l'aver considerato assieme tali platee non consente di effettuare una verifica della correttezza della stima per cui esse andrebbero fornite in modo distinto: da un lato il numero di beneficiari che pur avendo diritto non avevano presentato domanda, dall'altro il numero di nuovi beneficiari prima esclusi a causa del fatturato troppo alto.

¹ Cfr. Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al bonus vacanze e al contributo a fondo perduto, [Atto del governo n. 198](#)

² Infatti, come si evince dai dati forniti con l'AG 198, la Nota dell'Agenzia delle entrate n. 302776 dell'11 settembre 2020 ha evidenziato istanze ammissibili pari a 2.381.112 (per tutti i codici ATECO) per un onere finanziario complessivo di 6,692 miliardi di euro.

Si osserva, comunque, che l'importo medio assunto dalla RT è pari a circa 5.600 euro, maggiore di circa il 10% (500 euro) di quello calcolato per le imprese già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34, che hanno un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro.

Considerato che le imprese con fatturato annuo superiore a 5 milioni di euro riceveranno – atteso che hanno necessariamente registrato perlomeno la perdita minima di fatturato richiesta dalla disposizione per accedere al beneficio – un contributo minimo di 14.000 euro (e il contributo potrebbe anche raggiungere il livello massimo dei 150.000 euro già in presenza, ad esempio, di un fatturato annuo di 27 milioni di euro e di una quota spettante del 200%), appare chiara l'esigenza di una esaustiva indicazione circa la ripartizione per fasce di fatturato dei nuovi beneficiari del contributo, onde procedere ad una verifica, perlomeno di massima, della correttezza della quantificazione.

La necessità di maggiori informazioni appare ancora più rilevante alla luce del fatto che, sebbene sia previsto, tramite il rinvio alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34, il monitoraggio degli oneri della presente misura, esso non è integrato dal consueto meccanismo di rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento dello stanziamento previsto. D'altronde, la stessa clausola di copertura di cui al comma 14 fa espresso riferimento agli oneri di cui al comma 1 come valutati e non li configura come limite di spesa, per cui, qualora la quantificazione sia sottostimata, il contributo andrebbe comunque riconosciuto, con il conseguente aumento degli oneri, come peraltro sta avvenendo in relazione all'articolo 25 del D.L. 34/2020 attraverso uno schema ministeriale di rimodulazione fondi (vedi nota 1).

Nulla da osservare per i profili di competenza sull'onere di cui al comma 2, in quanto configurato in termini di tetto di spesa, anche se appare discutibile la scelta di demandare integralmente a decreti interministeriali l'individuazione di soggetti aggiuntivi ai quali destinare pubbliche provvidenze.

Articolo 2

(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

Il comma 1 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il comparto del Fondo speciale costituito presso l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri di cui al comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 34.

La RT evidenzia che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affidato in forza di legge in gestione "separata" all'Istituto per il Credito Sportivo, può concedere garanzie per i mutui, concessi dalle banche iscritte all'Albo di cui all'articolo 13, del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

Precisa poi che l'operatività del Fondo è iniziata nel 2015, successivamente all'emanazione del Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport del 24 dicembre 2014 approvativo dei Criteri di gestione.

Certifica che al 31 dicembre 2019 sono stati ammessi alla garanzia del Fondo n. 369 mutui di importo complessivo pari a € 125,1 milioni di euro, di cui il totale garantito dal Fondo è pari ad € 63,6 milioni di euro.

Il Fondo opera quasi esclusivamente con soggetti di natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e federazioni sportive, i quali sono titolari del 94,3% dei mutui ammessi (n. 348 su 369).

Sottolinea poi che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, mediante la previsione dell'ammissibilità ad esso dei finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi.

Con la dotazione di € 30 milioni destinati alle garanzie del Fondo per operazioni di liquidità le garanzie attivabili sono 90 milioni di euro, stimando una ponderazione delle stesse sul Fondo di dotazione, in funzione alla rischiosità valutata, per un terzo del loro importo. Il Comparto è stato incrementato di ulteriori 30 milioni di euro dall'art. 31, comma 4-*bis*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare, sulla proposta in esame evidenzia che quest'ultima concerne, quale ulteriore forma di agevolazione, il rifinanziamento anche del comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in gestione "separata" dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.

Lo stanziamento di 5 milioni di euro del predetto comparto speciale è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%.

Nella fase dell'emergenza pandemica da Covid-19 la prima e più urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte ecc.

Precisa che la misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia, dai dati contenuti nel rapporto CONI sui Numeri dello sport riferito all'anno 2018, le società iscritte al Registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria (art. 34).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	s/e	c/k	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Art. 2	>s	c	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0

Al riguardo, si premette che si tratta di contributi che possono essere concessi a fronte di un limite di spesa senza che sorgano problemi in ordine al rispetto di tale limite.

In ogni caso, alla luce delle informazioni fornite dalla RT per cui lo stanziamento sarebbe congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%, andrebbe richiesta conferma che quello preso a parametro corrisponda ai tassi d'interesse praticati in media, al fine di comprovare l'effettivo grado di accuratezza della stima ivi ipotizzata.

Sul punto, pur considerando che l'ammontare della autorizzazione è chiaramente predisposto quale limite massimo di spesa, andrebbero acquisiti i dati e parametri indispensabili a fornire elementi di valutazione anche in merito all'adeguatezza dello stanziamento rispetto ai fabbisogni ipotizzabili.

Per quanto riguarda gli effetti sui saldi, considerando la natura bancaria dell'Istituto per il credito sportivo³, andrebbero richieste comunque conferme in merito alla concentrazione degli effetti attesi sul Fabbisogno del settore statale per il solo 2020 - che si avvia alla conclusione - ovvero non risultino ipotizzabili anche effetti di trascinarsi sull'esercizio 2021, per effetto dei tempi amministrativi necessari al trasferimento effettivo delle risorse all'istituto in parola.

Articolo 3

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

Il comma 1, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero

³ L'Istituto è pertanto estraneo alla PA (S13 ai fini del SEC2010). L'istituto è infatti Banca pubblica ai sensi dell'articolo 151 del TUB.

dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Il comma 2 destina il Fondo di cui al comma 1 all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 34.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, anche se si sollevano perplessità in ordine all'assoluta assenza di principi generali nella definizione della tipologia di misure e dei criteri di ripartizione delle risorse, integralmente demandata a un atto meramente amministrativo.

Articolo 4

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

La disposizione aggiorna l'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, riguardante la sospensione delle procedure esecutive immobiliari durante l'emergenza COVID-19, estendendone l'efficacia fino al 31 dicembre 2020 e sancendo inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La RT conferma che la disposizione prevede che le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, già sospese ai sensi dell'art. 54-ter del dl n. 18 del 2018, siano ulteriormente sospese fino al 31 dicembre 2020.

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione della natura ordinamentale della disposizione, confermata peraltro anche dalla RT annessa al disegno di legge A.S. 1766 che certificava la neutralità della disposizione di cui si prorogano gli effetti sino a tutto il 2020⁴, non ci sono osservazioni.

⁴ A.S. 1766, RT annessa al Maxi emendamento approvato con la fiducia, pagina 8.

Articolo 5
(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)
Commi 1-5 e 7

Il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro per il 2020 il Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo (fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020), istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (cap. 1919, pg. 1).

Il comma 2 incrementa di 400 milioni di euro per il 2020 il Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio, tour operator e guide e accompagnatori turistici (fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020), istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (cap. 6834, pg. 1).

Il comma 3 incrementa di 50 milioni di euro per il 2020 il Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali (fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020), istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (cap. 2062, pg. 1).

Il comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni che prevedono il rimborso del corrispettivo già versato per la prestazione per cui è sopraggiunta l'impossibilità di adempimento ovvero la dazione di un *voucher* di pari valore (di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020), limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, al periodo compreso fra il 24 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. Inoltre stabilisce che i termini di trenta giorni per la presentazione dell'istanza da parte dei soggetti acquirenti (di cui al medesimo comma 2) decorrono dal 29 ottobre 2020.

Il comma 5 dispone che agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (fondo per esigenze indifferibili) e quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).

La RT, dopo aver fornito informazioni puntuali sulla denominazione dei fondi di cui ai commi 1-3, afferma che il comma 4 non comporta oneri per la finanza pubblica. Esso mira ad applicare le medesime modalità di rimborso già previste dall'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 in riferimento ai titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, coinvolti dalle ulteriori misure restrittive del DPCM 24 ottobre 2020.

Nulla aggiunge in relazione al contenuto del comma 5, mentre ribadisce, in merito alla clausola di copertura degli oneri di cui al comma 6, che tale disposizione determina effetti finanziari positivi nel 2023.

Al riguardo, sugli incrementi di fondi di cui ai commi 1-3 nulla da osservare, essendo gli oneri limitati agli stanziamenti previsti.

Sul comma 2, si segnala che tra i destinatari ci sono guide e accompagnatori turistici i quali sono anche destinatari del contributo previsto dall'articolo 1 (Allegato 1, codice ATECO 79.90.20 - quota 200%). Si valuti quindi la possibilità di concentrare le misure di sostegno per tali soggetti in un unico intervento.

Poi, andrebbero forniti chiarimenti in merito al possibile impatto del comma 4 sulle fondazioni lirico sinfoniche e sugli enti teatrali ricompresi nel conto economico delle PP.AA., atteso che la disposizione appare astrattamente suscettibile di determinare maggiori spese (nel caso di restituzione del prezzo già versato) ovvero minori entrate (nel caso di erogazione dei voucher) a carico dei suddetti enti, anche se il meccanismo proposto, in realtà, si limita a rendere agevole un diritto che i consumatori potrebbero, almeno teoricamente, far valere in sede giurisdizionale (sulla base dell'articolo 1463 del codice civile).

Articolo 5

(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)

Comma 6

Il comma 6 del presente articolo proroga al 2021 l'incentivo di cui all'articolo 176 del DL n. 34 del 2020 (c.d. "Tax credit vacanze"⁵); in particolare si modifica il previgente comma 1 del citato articolo 176, disponendo che il credito d'imposta in argomento viene riconosciuto per il periodo che va dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 (in luogo del 1 luglio al 31 dicembre 2020) ed è riconosciuto per una sola volta per i periodi d'imposta 2020 e 2021 (in luogo del solo periodo 2020). Aggiunge poi il comma 5-bis al fine di disporre che per la concessione del *bonus* sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità già definite ai sensi del vigente comma 6 del citato articolo 176 del DL n. 34 del 2020.

La RT rammenta che la disposizione proroga al 2021 l'incentivo di cui all'articolo 176 del DL n. 34 del 2020 (c.d. "Tax credit vacanze"), prevedendo che lo stesso sia utilizzabile per una sola volta fino al 30 giugno 2021. La norma è finalizzata a prorogare l'utilizzabilità del "tax credit vacanze", ma non il riconoscimento dello stesso, atteso che la data ultima per poterlo richiedere resta comunque quella (attualmente già prevista) del 31 dicembre 2020, rimanendo invariate anche le modalità per poter accedere al beneficio.

Sulla base dei dati pervenuti dal MIBACT stima per il 2021 una fruizione pari a 350 milioni di euro. Poiché il credito è fruibile nella misura dell'80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata

⁵ Sinteticamente si ricorda che il bonus vacanze è utilizzabile per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale ed offerti dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed and breakfast. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per ciascun nucleo; la misura scende a 300 euro per i nuclei composti da due persone, e a 150 euro per i nuclei composti da una sola persona. Il credito è riconosciuto a specifiche condizioni:

- le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione e presso un'unica struttura turistica;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale con indicazione del codice fiscale del beneficiario;
- il pagamento deve essere effettuato senza l'ausilio di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore del servizio che lo utilizza mediante compensazione, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione di imposta da far valere in sede di dichiarazione dei redditi.

sostenuta, e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto, stima il seguente andamento finanziario:

(in milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024
Credito	0	-280	0	0	0
IRPEF	0	0	-122,5	52,5	0
Totale	0	-280	-122,5	52,5	0

Al riguardo, pur dando riscontro del meccanismo del saldo acconto, si evidenzia che la RT non fornisce dati ed informazioni che consentano di riscontrare positivamente la stima presentata; si rammenta che la RT originaria, annessa al citato articolo 176 del DL n. 34 del 2020, aveva presentato una suddivisione dei potenziali beneficiari in ragione sia del reddito sia della composizione del nucleo familiare.

Inoltre la RT non palesa i dati pervenuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), né indica a quale periodo questi si riferiscano. Tuttavia nel merito si rammenta che la relazione annessa allo schema di DM (Atto del Governo n. 198), recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto, ha specificato che con nota n. 23374-P il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha comunicato che alla data del 23 settembre 2020, sono stati generati 1.547.676 *bonus* vacanza, per un valore economico complessivo di 689.760.100 euro, a fronte di uno stanziamento di 1.677,2 mln di euro e che, in pari data, i *bonus* utilizzati, rispetto a quelli generati, risultavano essere 653.863. Si rammenta che in quella stessa sede il decreto, sulla base delle considerazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha ritenuto congruo operare una riduzione delle risorse destinate alla citata agevolazione fiscale, nella misura di euro 500 milioni, a favore di un contestuale incremento delle risorse stanziato sul capitolo n. 3848, destinate alle erogazioni del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del DL n. 34 del 2020⁶, il cui fabbisogno finanziario è andato oltre la previsione di spesa, stante le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate in merito⁷.

Si evidenzia che la stima del *bonus* presentata nella RT dell'articolo all'esame, per complessivi 350 mln di euro⁸, sembrerebbe potersi rapportare, verosimilmente, al 50% del valore dei *bonus* vacanza generati fino alla data del 23 settembre 2020⁹. Sul punto ci si domanda se non sarebbe stato più prudente¹⁰, in mancanza di ogni informazione in

⁶ Che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti (partite IVA attive, con l'esclusione dei liberi professionisti) con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, che hanno registrato una diminuzione dell'ammontare delle fatture e dei corrispettivi superiore al 33% nel mese di aprile 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019.

⁷ Per approfondimenti si rinvia alla nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato n. 173 di ottobre 2020.

⁸ Cioè: $280 + (122,5 - 52,5) = 350$ mln di euro.

⁹ Infatti: $690 \text{ mln} * 50\% = 345$ mln di euro.

¹⁰ In tal senso la citata relazione al DM recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto evidenziava che la procedura di stima originaria ha determinato l'onere sulla base di un criterio eccessivamente prudenziale con riferimento alla stima dei potenziali soggetti richiedenti il beneficio; nel merito sottolineava che la prudenza utilizzata nella stima è stata necessaria, tenuto conto che si tratta di un beneficio di fondamentale importanza per la ripartenza del sistema economico e produttivo correlato al turismo, di vitale importanza per il paese.

merito in RT, riproporre almeno l'onere effettivamente sostenuto fino al 23 settembre 2020, cioè circa 690 mln di euro, salvo verificare la disponibilità di un dato più recente, a ridosso della data di presentazione del presente decreto¹¹. A sostegno di tale ipotesi, e sottolineando la necessità che la RT specifichi metodologie e informazioni dettagliate che consentano di verificare la stima predisposta, si rappresenta che:

- la proroga di fatto riguarda ulteriori sei mesi dell'anno 2021, anche se la richiesta deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2020;
- i potenziali beneficiari del *bonus* erano stati stimati, nella RT originaria, in circa 5,1 mln di soggetti di cui, alla citata data del 23 settembre c.a., solo 1,547 mln ne ha usufruito, lasciando ipotizzare la possibilità che altrettanti potrebbero essere i nuovi richiedenti.

Inoltre, la stima del beneficio in parola, non sembra tener conto delle modalità di fruizione; infatti la compensazione da parte dei fornitori dei servizi - in ragione dello sconto dell'80% riconosciuto ai nuclei familiari - potrebbe avvenire non solo nell'anno 2020 e 2021, ma anche nell'anno 2022: la norma non sembra infatti imporre il recupero entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 6

(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)

Il comma 1 incrementa di 150 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, cd. "fondo 394").

Il comma 2 incrementa di ulteriori 200 milioni di euro per il 2020 il Fondo per la promozione integrata istituito presso il Ministero degli affari esteri (di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020), per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto fondo di cui al comma 1.

Il comma 3, modificando l'articolo 91 del decreto-legge n. 104 del 2020, prevede che l'apposita sezione ivi prevista del su citato fondo rotativo supporta anche l'internalizzazione delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e inoltre consente che a valere sul Fondo per la promozione integrata di cui al comma 1, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, siano concessi, per il tramite di Simest SpA, agli enti fieristici italiani e alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili o da misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 4 dispone che alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

¹¹ Sul punto si osserva che durante l'esame parlamentare del citato DM recante compensazione di interventi fiscali in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto, il Governo ha fornito un dato più recente circa il valore dei *bonus* vacanze richiesti che, alla data del 26 ottobre c.a. si attestava su un valore di 738 mln di euro. Si veda Camera dei Deputati - Resoconti delle Giunte e Commissioni - Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari - Bilancio, tesoro e programmazione (V) - [giovedì 29 ottobre 2020 - n. 461 Comunicato](#), pag. 64 e segg.

La RT ricorda che il "fondo 394", per espressa previsione della norma istitutiva, è destinato ad erogare unicamente crediti. Pertanto la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento; in termini di fabbisogno la disposizione comporta maggiori oneri pari a 150 milioni di euro per il 2020.

Il comma 2 prevede un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto. Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggiore onere della disposizione in esame, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, impatta su tutti e 3 i saldi.

La RT poi esclude che il comma 3 sia suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di norma ordinamentale che peraltro ribadisce in modo espresso il tetto di spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2020 già contenuto nell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Infine, la RT puntualizza che agli oneri di cui al presente articolo, pari per il 2020 a 350 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 200 milioni di euro in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", riconosce, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Il comma 3 demanda ad un decreto interministeriale la definizione della platea dei beneficiari e dei criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Il comma 4 rinvia all'articolo 34 per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT, oltre a ribadire il contenuto dell'articolo, puntualizza che i contributi in questione saranno attribuiti alle imprese che hanno subito rilevanti ripercussioni economiche dalle disposizioni che hanno interessato il canale ho.re.ca.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza, anche se si evidenzia la criticità rappresentata dall'estrema genericità del perimetro entro il quale il previsto decreto ministeriale attuerà la presente disposizione.

Articolo 8

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

L'articolo in esame proroga per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e per i soli settori economici indicati nell' allegato 1 annesso al provvedimento in esame il credito d'imposta, previsto dall'articolo 28 del DL n. 34 del 2020, riconosciuto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda. In relazione illustrativa si legge che tale misura è riconosciuta al fine di offrire ristoro e sostenere le imprese, appartenenti a determinati settori¹² e indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica che ha indotto a sospenderne l'attività¹³.

Il credito d'imposta in argomento spetta nella misura del:

- 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% dei canoni per affitto d'azienda.

Agli oneri stimati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34 del presente decreto.

La RT evidenzia che viene riproposta la misura recata dall'art. 28 del DL n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi. I settori interessati dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura sono quelli appartenenti ai settori economici di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, al netto di quelli che già a legislazione vigente sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo. Ricorda inoltre le condizioni di accesso al *bonus*.

Per la stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma utilizza la stessa metodologia adottata ai fini della valutazione degli effetti finanziari dell'art. 28 del DL n. 34 del 2020 e successive modifiche. Prende in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica. Per identificare la platea dei soggetti interessati dalla norma, la percentuale di calo del fatturato viene determinata sulla base dei valori rilevati dalla fatturazione elettronica, stimando i possibili effetti per i mesi interessati dalla nuova misura.

¹² Indicati nella tabella allegata al presente decreto.

¹³ Con DPCM 24 ottobre 2020.

L'effetto finanziario negativo, per i tre mesi considerati, è stimato complessivamente in 259,2 milioni di euro per il 2020. Rappresenta infine che agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria (articolo 34 del presente decreto).

Al riguardo si osserva:

- la stima, che si presenta molto sintetica e priva di qualsiasi approfondimento, non consente di verificare l'onere evidenziato in RT in quanto non vengono forniti dati circa la numerosità dei soggetti ed il valore degli affitti d'azienda; in particolare sarebbe importante conoscere l'andamento effettivo del tiraggio del credito in parola suddiviso per tipologie di soggetti¹⁴.
- Si evidenzia che l'onere complessivo, pari a 345,6 mln di euro¹⁵ rappresenta il 28%¹⁶ circa rispetto a quanto stimato nella RT annessa al richiamato articolo 28 del DL n. 34 del 2020 che riguardava il beneficio fino al mese di giugno (luglio per le attività turistiche stagionali). Andrebbe svolto un approfondimento in merito tenuto conto che il beneficio è riconosciuto per tre mesi (pur nella consapevolezza che sono stati specificati i settori economici interessati dall'agevolazione).
- Andrebbe suddiviso l'onere in ragione delle diverse fattispecie: locazione di immobili e affitto d'azienda.
- Sarebbe utile specificare se la parte di minor gettito per l'anno 2021, pari a 86,4 mln di euro, si riferisca alla possibilità che il credito d'imposta venga fruito in compensazione anche oltre l'anno 2020 ovvero alla possibilità di riconoscere il credito anche qualora la locazione venga pagata entro il 2021, così come indicato in relazione illustrativa, o ad ambedue le situazioni.
- Non vengono forniti dati circa il tiraggio del credito d'imposta per i mesi di precedenti; in particolare sarebbe opportuno ottenere informazioni in merito alla fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti operanti nel settore del turismo, che opportunamente sono stati esclusi dalla stima qui presentata in quanto già beneficiari del *bonus* fino al 31 dicembre 2020¹⁷, al fine di verificarne la nettizzazione nella stima presentata in RT.

¹⁴ Nel merito si ricorda che con il recente D.L. n. 129 del 2020, con riferimento al credito d'imposta in parola, lo stanziamento è stato diminuito per 275,8 mln di euro in quanto risultante, dalle informazioni sulla sua fruizione fino alla metà di ottobre, eccedente, rispetto alle necessità.

¹⁵ Cioè: $259,2 + 86,4 = 345,6$ mln di euro.

¹⁶ Quindi: $345,6/1.235,7 = 27,96\%$.

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 77 del DL n. 104 del 2020, che aveva stimato originariamente, oneri per complessivi 347,6 mln di euro.

Articolo 9 **(Cancellazione della seconda rata IMU)**

L'articolo in commento prevede l'abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU¹⁸, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, in considerazione di quanto contenuto nel DPCM del 24 ottobre c.a. che ha disposto la sospensione o la limitazione dell'esercizio di alcune attività, in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria; la disposizione si aggiunge a quella già stabilita dall'articolo 78 del DL n. 104 del 2020. Per individuare le attività interessate la disposizione rinvia all'elenco delle attività economiche contenute nell'allegato 1 annesso al presente decreto. L'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che esercitano le attività beneficate all'interno degli immobili stessi. Le disposizioni in commento, per espressa indicazione normativa, non modificano quanto già regolato con il citato articolo 78 del DL n. 104 del 2020. Quindi la relazione illustrativa specifica che per le fattispecie già contemplate dall'articolo 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività ivi esercitata, restano ferme le disposizioni già vigenti.

La norma - che mira a sostenere economicamente gli operatori dei vari settori interessati, esentandoli da un'imposta il cui versamento graverebbe negativamente sulla liquidità degli stessi - richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", e successive modifiche. Infine è previsto, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del beneficio, l'incremento del Fondo di cui all'articolo 177 del DL n. 34 del 2020, per 101,6 milioni di euro per l'anno 2020; conseguentemente dispone uno slittamento dei termini per l'adozione dei decreti di ristoro di cui al comma 5 del citato articolo 78 del DL n. 104 del 2020 che possono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Agli oneri stimati in 121,3 mln di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34 del presente decreto.

La RT al fine di valutare gli effetti finanziari considera i versamenti IMU dei soggetti classificati nei codici ATECO interessati dalla norma, escludendo i soggetti indicati dall'articolo 78 del D.L. n. 104 del 2020 per i quali restano ferme le disposizioni già vigenti (si tratta in particolare di soggetti esercenti attività cinematografica e teatrale, organizzazione di fiere, discoteche e stabilimenti).

Sulla base di questa metodologia e tenuto conto che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a 121,3 milioni di euro di cui 19,7 milioni a titolo di IMU quota Stato e 101,6 milioni a titolo di IMU quota comune.

Agli oneri del presente articolo valutati in 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34 di copertura finanziaria.

Al riguardo si osserva che la RT non fornisce dati ed informazioni che consentano di verificare la stima predisposta; si rammenta che la RT annessa al citato articolo 78 del DL n. 104 del 2020 aveva provveduto a suddividere l'onere in ragione delle diverse tipologie di soggetti beneficiari dell'esenzione in parola ed in ragione del diverso soggetto percettore dell'IMU (Comuni o Stato). Inoltre la stima non indica: la

¹⁸ Di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della L. n. 160 del 2019

numerosità in valore assoluto e la quota di soggetti proprietari degli immobili nei quali viene svolta direttamente l'attività produttiva; il valore medio dell'IMU che viene esentata.

Si chiedono pertanto chiarimenti in merito.

Articolo 10

(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

L'articolo in argomento proroga il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta¹⁹ (c.d. modello 770) per l'anno 2019, spostandolo dal 31 ottobre al 10 dicembre 2020.

La RT specifica che la disposizione non comporta effetti finanziari tenuto conto che la modifica introdotta incide solo sull'adempimento legato alla presentazione della dichiarazione. In particolare, i sostituti di imposta potranno presentare il modello 770 entro il 10 dicembre 2020 (anziché entro il 31 ottobre).

Al riguardo, trattandosi di proroga di un adempimento dichiarativo non si hanno osservazioni da formulare dal punto di vista quantitativo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 11

(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)

Il comma 1, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 nonché l'accesso anche nel 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili, integrando l'articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che le disposizioni di cui al primo periodo del citato comma 9 non trovano applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2020 (in entrambi i casi si tratta di interventi in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), in relazione ai quali è consentita pertanto la conservazione in conto residui per il 2021 per il relativo utilizzo, appunto, in tale esercizio (il primo periodo del comma 9, infatti, prevede che nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

La RT ricorda che l'impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica è definito da ultimo dall'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, ove è previsto,

¹⁹ Di cui all'articolo 4, comma 1 del DPR n. 322 del 1998.

al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, che gli stanziamenti programmati dai vari interventi adottati possano essere oggetto, a parità di effetto sui saldi, di diversa destinazione (comma 8) fra le varie misure (come anche già effettuato in corso d'anno) limitatamente all'esercizio 2020 e che solo qualora alla data del 15 dicembre 2020 quota parte di tali stanziamenti non siano utilizzati, gli stessi vengano riversati in entrata al bilancio dello Stato (comma 9), al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati. In coerenza con tale normativa sono stati pertanto costruiti i tendenziali di finanza pubblica contenuti nella NADEF 2020.

La disposizione in esame prevede, in deroga al complessivo impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica, la possibilità della conservazione in conto residui nella gestione del bilancio finanziario 2020 di un importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020 e a quella di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2020, per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo ai fini di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili.

La predetta somma di 3.588,4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare corrisponde a importi non utilizzati per l'anno 2020 in quanto corrispondenti, appunto, a minori importi utilizzati rispetto alle autorizzazioni di legge, come emerso sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili. Dalla disposizione, tenuto conto che quota della sopra indicata somma è destinata a finanziare la contribuzione figurativa connessa ai trattamenti in esame, derivano effetti di maggiori oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 pari a 2.315 milioni di euro, che trovano compensazione e capienza considerando sia la quota di onere già prevista per il 2021 a legislazione vigente a seguito di valutazioni circa lo slittamento di oneri al 2021 effettuate in sede di decreto-legge n. 104 del 2020 (1.224,6 milioni di euro) e in virtù di quanto previsto dall'articolo 12 in relazione al conteggio delle settimane di integrazioni salariali afferenti all'ultimo periodo dell'anno, sia i maggiori oneri che sono già stati scontati nel Conto delle PA dello scenario tendenziale del DPB 2021, ove sono stati conteggiati minori oneri per 3 miliardi di euro per il 2020 e 3 miliardi di euro di maggiori oneri per il 2021. Pertanto in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 è già scontata una somma superiore, rispetto agli utilizzi del presente articolo, per 1.909,6 milioni di euro per misure di integrazioni salariali che, in ogni caso, per essere utilizzata necessita di un prioritario rifinanziamento in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 pari a 3 miliardi di euro, corrispondente alla riduzione effettuata dall'articolo 34 ("Disposizioni finanziarie") ai fini della copertura sul saldo netto da finanziare delle misure di cui al presente decreto.

Dalla disposizione pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto allo scenario tendenziale DPB 2021.

Al riguardo, si osserva che con la norma si stabilisce la conservazione *ex lege* nel conto residui dell'esercizio 2021 degli stanziamenti rimasti inoptati e già iscritti in bilancio in conto competenza per il 2020, in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18, e all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che sono entrambe destinate alla copertura dei fabbisogni di spesa inerenti al riconoscimento della Cassa integrazione ordinaria, in attuazione della possibilità prevista in tal senso dall'articolo 34-bis, comma 1, della legge di contabilità, di deroga espressa e con legge al principio generale ivi pure stabilito, per cui le risorse di parte corrente iscritte in bilancio e risultanti non impegnate al termine dell'esercizio, debbano di norma formare oggetto di economie.

Si prende poi atto del fatto che la rimodulazione temporale delle risorse è stata definita sulla base dei dati di monitoraggio relativi all'effettivo utilizzo finora riscontrato dei trattamenti di integrazione del reddito in questione, anche se si osserva che la finestra temporale per l'accesso ai predetti interventi non è ancora chiusa e che pertanto, al netto delle proiezioni finanziarie relative a richieste già pervenute (certamente considerate nei monitoraggi), potrebbero comunque presentarsi ancora oneri aggiuntivi rispetto a quelli stimati, con conseguente decremento delle risorse destinate allo slittamento al 2021.

Tuttavia, si osserva che, nell'ambito dell'importo complessivo riportato dal presente articolo (3.588,4 milioni di euro), una quota dovrebbe in realtà essere utilizzata per coprire l'onere di 582,7 milioni di euro in termini di SNF ascritto al 2020 in relazione all'articolo 12, comma 13 (come desumibile dal fatto che tale effetto dell'articolo 12 non risulta contabilizzato nel prospetto riepilogativo), mentre il restante importo di circa 3 miliardi dovrebbe essere appunto conservato in conto residui per il 2021.

La RT poi afferma che effetti di maggiori oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 pari 1.224,6 milioni di euro sarebbero già previsti a legislazione vigente a seguito di valutazioni circa lo slittamento di oneri al 2021 effettuate in sede di decreto-legge n. 104 del 2020 e in virtù di quanto previsto dall'articolo 12. Si ricorda a tale proposito che il comma 1 dell'articolo 12 prevede che i periodi di integrazione collocati in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati allo stesso comma anche se richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 104. Considerato che la RT allegata al decreto-legge n. 104 stimava effettivamente uno slittamento di oneri al 2021 pari a 1.224,6 milioni di euro, non ci sono osservazioni su questo punto.

La seconda parte della copertura secondo la RT sarebbe da attribuire al documento programmatico di bilancio 2021. Si ricorda però che si tratta di un documento, previsto dalla normativa europea e italiana²⁰, che però non ha alcuna efficacia normativa ma solo

²⁰ Il DPB e il ciclo di monitoraggio europeo ad esso associato sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013. Per effetto della modifica alla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 (nuovo comma 1-bis, dell'art. 9) apportata dalla legge n. 163 del 2016, il DPB è inviato, entro lo stesso termine del 15 ottobre, anche alle Camere.

finalità informative nei confronti della Commissione europea²¹ e pertanto non può costituire fonte di copertura dello slittamento di oneri.

In proposito, infatti, pur convenendo in linea di principio che dal mantenimento in residui consegue che, almeno nei riflessi di competenza finanziaria, la quota di risorse (ri)stanziata in conto dei residui in gestione nel 2021, sia da considerarsi come già scontata nei tendenziali di spesa redatta a legislazione vigente, va detto tuttavia che andrebbero approfonditi gli inevitabili effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per cui non appare conferente il richiamo anche ai tendenziali di spesa previsti nell'ambito del DPB 2021.

Ciò detto, in particolare, in quanto, al momento, i saldi tendenziali ancora in gestione ai sensi della legislazione vigente - rispetto ai quali andrebbe a rigore valutata la compatibilità degli effetti delle nuove norme - sono ancora quelli riferiti al bilancio triennale 2020/2022, non essendo ancora nemmeno iniziato l'esame del ddl recante la legge di bilancio per il triennio 2021/2023 che recepisce le previsioni del DPB 2021. Tendenziali che, evidentemente, giocoforza, al momento non possono contemplare già integralmente gli effetti di trascinarsi della spesa in parola per il 2021.

Sul punto, rinviando all'esame dell'articolo 34, comma 4, circa l'esigenza del mantenimento di una chiara distinzione tra atti e strumenti della programmazione economico finanziaria e documenti ed atti che regolano invece formazione e la modificazione della legislazione di spesa che è propria della legge di contabilità, a partire dalla decisione con legge con cui il Parlamento approva il bilancio, andrebbero richiesti chiarimenti.

Articolo 12

(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

Il comma 1 autorizza i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 *quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020, per una durata massima di 6 settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane del presente comma.

²¹ Il progetto di documento programmatico di bilancio deve essere coerente con le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC e, dove applicabile, con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, anche per quanto concerne la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011, e con i pareri sul programma di partenariato economico di cui all'articolo 9" (art. 6, par. 1 reg. 473/2013).

Il comma 2 dispone che le 6 settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle 6 settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il comma 3 esclude che il contributo addizionale sia dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

Il comma 4 prevede che, ai fini dell'accesso alle 6 settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro debba presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Il comma 5 impone che le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo siano inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato al 30 novembre 2020.

Il comma 6 stabilisce che, in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al 28 novembre 2020, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 7 dispone che la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

Il comma 8 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 garantiscano l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti interministeriali, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 9 preclude fino al 31 gennaio 2021 l'avvio delle procedure di mobilità cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 e conferma altresì la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Il comma 10 conferma altresì, fino al 31 gennaio 2021, la preclusione per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1966. Restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il comma 11 esclude che le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 si applichino nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 (Naspi). Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 12 stabilisce che il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 13 dispone che all'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per il 2020 e a 1.051,9 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle PP.AA. si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.

Il comma 14 riconosce, in via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Il comma 15 consente ai datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge n. 104, di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente di presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

Il comma 16 chiarisce che il beneficio previsto dai commi 14 e 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle

condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 17 provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021, con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La RT afferma che, per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, sintetizzati nella tabella seguente.

**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 5 ottobre 2020 per mese di competenza**

		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
Marzo	Ordinaria	1.275.404	747.982	4.145	2.027.531
	Fondi di solidarietà	620.190	801.354	4.853	1.426.397
	Deroga	19.832	1.108.605	5.699	1.134.136
	Totale Marzo	1.915.426	2.657.941	14.697	4.588.064
Aprile	Ordinaria	1.532.491	857.719	5.598	2.395.808
	Fondi di solidarietà	767.997	913.061	6.668	1.687.726
	Deroga	12.973	1.347.436	8.654	1.369.063
	Totale Aprile	2.313.461	3.118.216	20.920	5.452.597
Maggio	Ordinaria	1.067.511	555.447	11.308	1.634.266
	Fondi di solidarietà	684.690	792.882	31.934	1.509.506
	Deroga	19.394	1.146.950	39.802	1.206.146
	Totale Maggio	1.771.595	2.495.279	83.044	4.349.918
Giugno	Ordinaria	823.135	295.598	12.386	1.131.119
	Fondi di solidarietà	489.679	459.349	43.736	992.764
	Deroga	22.842	541.715	44.086	608.643
	Totale Giugno	1.335.656	1.296.662	100.208	2.732.526

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 5 ottobre 2020.

**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 5 ottobre 2020 per mese di competenza
(importi in euro)**

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Marzo	Ordinaria	74	5,8	11,1
	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,3
	Deroga	70	5,7	10,6
	Totale Marzo	74	5,8	10,7
Aprile	Ordinaria	132	5,7	11,4
	Fondi di solidarietà	112	5,6	11,1
	Deroga	104	5,7	11,1
	Totale Aprile	114	5,7	11,2
Maggio	Ordinaria	79	5,7	11,3
	Fondi di solidarietà	84	5,6	10,9
	Deroga	70	5,7	11,2
	Totale Maggio	76	5,7	11,1
Giugno	Ordinaria	79	5,8	11,4
	Fondi di solidarietà	72	5,7	11,0
	Deroga	65	5,8	11,2
	Totale Giugno	71	5,8	11,2

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,1 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;
- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 0,6 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata del ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma. Si ipotizza la fruizione di 2 settimane con riferimento al periodo finale del 2020 e 4 nel 2021. Gli effetti finanziari in termini

di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 90% dei lavoratori interessati.

Si è inoltre ipotizzato che l'esonero contributivo in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate e l'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è stata posta pari al 31%.

Infine, dall'incrocio dei dati sulle aziende e ore autorizzate/utilizzate con i dati del fatturato dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono emerse le seguenti frequenze da applicare ai fini della quantificazione del contributo addizionale:

	CIGO	AO	CIGD
% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	32%	23%	29%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato tra 1% e 20%	18%	15%	16%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato oltre il 20%	50%	62%	55%

Non disponendo degli stessi dati relativi ai primi tre trimestri 2020 e considerando la ripresa delle attività economica nel secondo semestre 2020, si ipotizzano prudenzialmente per tutte le tipologie di trattamenti di integrazione salariale le seguenti percentuali ai fini della determinazione delle entrate contributive addizionali:

% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	10%
% ore fruite da az con riduz. fatturato tra 1% e 20%	20%
% ore fruite da az con riduz. fatturato oltre il 20%	70%

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti in relazione al periodo di riferimento e gli effetti finanziari sul 2021 derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame (gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili):

Periodo residuo 2020

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	2	5,8	3,8	-70,4	-46,2	-116,6	5,0
Fondi di solidarietà	893.500	2	5,7	3,6	-182,3	-115,1	-297,4	12,6
Deroga	547.800	2	5,8	3,7	-103,0	-65,7	-168,7	7,0
Totale	1.746.700	2	5,8	3,7	- 355,7	- 227,0	- 582,7	24,6

Periodo 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	4	5,8	3,8	-126,7	-83,7	-210,4	9,1
Fondi di solidarietà	893.500	4	5,7	3,6	-328,0	-208,9	-536,9	22,9
Deroga	547.800	4	5,8	3,7	-185,4	-119,2	-304,6	12,6
Totale	1.746.700	4	5,8	3,7	- 640,1	- 411,8	- 1.051,9	44,6

Effetti finanziari complessivi (periodo residuo 2020 e periodo 2021) con impatto interamente su 2021 per indebitamento netto e fabbisogno

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	6	5,8	3,8	-197,1	-129,9	-327,0	14,1
Fondi di solidarietà	893.500	6	5,7	3,6	-510,3	-324,0	-834,3	35,5
Deroga	547.800	6	5,8	3,7	-288,4	-184,9	-473,3	19,6
Totale (1)	1.746.700	6	5,8	3,7	- 995,8	- 638,8	- 1.634,6	69,2

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Fondi di solidarietà alternativi (2)	-292,5	-157,5	-450

(1+2)	- 1.288,3	- 796,3	- 2.084,6
--------------	------------------	----------------	------------------

All'onere derivante dai commi 8 e 13, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1, i cui effetti sono già stati scontati nello scenario tendenziale DPB 2021.

In relazione ai commi 14-17, la RT ha adottato, in via prudentiale, l'ipotesi che per il 10% dei lavoratori interessati il datore di lavoro scelga l'opzione dello sgravio contributivo. La durata media dello sgravio è stata ipotizzata pari a 1 mese. L'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è pari al 31%.

Sulla base dei sopra descritti parametri e ipotesi conseguono minori entrate contributive valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Complessivamente gli effetti in termini di entrate contributive derivanti dal presente articolo sono quantificati come di seguito:

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)

	minori entrate contributive (esonero)	maggiori entrate contributive (contributo addizionale)	totale minori entrate contributive	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	-61,4	69,2	7,8	0	7,8
2022				-3	-3
2023				1,3	1,3
2024					0

Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, si premette che la scelta di ipotizzare il ricorso generalizzato da parte di tutte le imprese considerate (al netto del 10% che ricorre allo sgravio di cui all'articolo 3) a tutte le 6 settimane concesse con il presente articolo appare ispirata a criteri di estrema prudenzialità. Sulla base dei dati forniti e delle ipotesi formulate, compatibili con quelli riportati dalla RT e relativi alle risultanze emerse nei mesi trascorsi, e della metodologia adottata, coerente con quella utilizzata nelle precedenti RT relative ad analoghi provvedimenti, la quantificazione degli oneri per prestazioni e contribuzione figurativa è sostanzialmente corretta per il 2020, mentre sembra emergere una parziale sottostima dell'onere per il 2021 (che in teoria dovrebbe essere il doppio di quello ascritto al 2020 - 4 settimane di trattamenti rispetto a 2 settimane)²², anche se si può presumere che si sia implicitamente assunta l'ipotesi di un lieve calo delle ore di lavoro integrate.

²² Cfr. prime due tabelle a pagina 11 della RT: la prima tabella considera 2 settimane integrate e prevede un totale (A) pari a 582,7 milioni di euro mentre la seconda considera 4 settimane e prevede un totale (A) pari a 1.051,9 milioni di euro, quindi un 10% in meno circa del doppio che si dovrebbe determinare, pari a 1.165,4 milioni di euro.

Va tuttavia osservato che, applicando le percentuali previste alle platee indicate per la stima degli effetti finanziari al fine di individuare l'effettiva numerosità dei beneficiari i cui trattamenti determinano maggiori oneri, si ricavano numeri leggermente diversi rispetto a quelli indicati nelle tabelle.

Un chiarimento inoltre va fornito in rapporto agli oneri medi orari per contribuzione figurativa correlati ai fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga che nelle tabelle risultano entrambi inferiori di 0,1 euro rispetto ai valori riportati nella parte discorsiva della RT (rispettivamente 3,7 e 3,8 euro invece dei 3,6 e 3,7 euro riportati nelle tabelle a pagina 11 della RT).

Non si dispone di elementi di valutazione circa la congruità dell'ipotesi formulata dalla RT in ordine alla ripartizione delle imprese interessate fra la prosecuzione della cassa integrazione (il 90%) e l'accesso allo sgravio contributivo (10%), che conferma l'identica ipotesi formulata nella RT relativa al decreto legge n. 104. Sul punto, sarebbe auspicabile un chiarimento circa eventuali risultanze da monitoraggio.

Si ricorda, comunque, che gli oneri in questione sono configurati in termini di tetto di spesa e che lo stesso è assistito, a garanzia dei saldi, dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettico, del citato limite.

In generale, si segnala la possibilità - alla luce dell'ipotesi estremamente prudentiale di un utilizzo integrale delle settimane di trattamenti accessibili e di conteggi fondati sulle platee esistenti di beneficiari - che, *ceteris paribus* (in particolare, escludendo un peggioramento dello scenario economico internazionale e delle condizioni di svolgimento della vita economica nazionale), si riscontri anche per la misura in esame la medesima sovrastima degli oneri finora emersa in rapporto ai trattamenti di sostegno del reddito, evidenziata *per tabulas* dal dispositivo di cui all'articolo 11.

Sulla base dei dati riportati dalla RT sui tassi di riduzione del fatturato, sui quali non si dispone di elementi di riscontro ma che appaiono prudentiali, la quantificazione recata dalla RT circa il gettito riveniente dal contributo addizionale posto a carico delle imprese risulta leggermente sovrastimata.

L'ipotesi di trattamenti per 2/3 riferibili al 2021 assunta dalla RT non è adeguatamente motivata. In mancanza di chiarimenti, essa non sembra condivisibile anche alla luce del fatto che il periodo di riferimento si estende maggiormente nel 2020 che nel 2021 (46 giorni rispetto a 31) e che l'assunto della RT implica evidentemente una copertura pressoché integrale del gennaio 2020 (4 settimane). Comunque, lo slittamento al 2021 degli effetti d'impatto sulla competenza economica e sulla cassa dei trattamenti relativi all'ultimo periodo dell'anno sembra invece ragionevole, anche alla luce della tempistica registrata nelle erogazioni nei mesi appena trascorsi, per cui la questione assume rilievo soprattutto per la competenza finanziaria e l'impatto sul saldo netto da finanziare.

Non vi sono rilievi da formulare invece in merito ai diversi impatti degli importi complessivi sui due anni sul SNF, da un lato, e sull'indebitamento e il fabbisogno, dall'altro, che rispecchiano le stime correlate alle prestazioni e alla contribuzione figurativa (quest'ultima - come noto - priva di effetti su questi ultimi due saldi).

Nulla da osservare sui commi 14-17, sia in relazione ai profili di quantificazione che a quelli di copertura.

Articolo 13

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Il comma 1 sospende, per i datori di lavoro privati di cui ai codici ATECO elencati all'Allegato 1, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

Il comma 2 stabilisce che la sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

Il comma 3 dispone che i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il comma 4 chiarisce che i benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 5 rinvia all'articolo 34 per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT afferma che l'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da UNIEMENS quelli relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici ATECO contenuti nell'allegato 1.

Si è tenuto conto di un'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Inoltre si è tenuto conto della agevolazione nelle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell'aliquota contributiva del 30%. I monti retributivi del mese di novembre sono pari a circa 1,56 miliardi, di cui 302 milioni nelle regioni del mezzogiorno. Sono stati inoltre considerati premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese oggetto di sospensione con una aliquota media del 3%.

Gli effetti finanziari della sospensione sono riportati nella seguente tabella.

importi in milioni di euro (risparmi - / oneri +)	
Anno	Effetti finanziari
2020	+504
2021	-504

I benefici previsti dalla disposizione in esame sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Al riguardo, si osserva che il monte retributivo indicato, pari a 1,56 miliardi di euro per il mese di novembre, sembra sottostimato, pur considerando che si tratta di un periodo comunque poco vivace da un punto di vista turistico e che nei settori indicati sono diffusi i rapporti di collaborazione. Infatti, anche senza considerare ulteriori attività ricomprese nei codici ATECO di cui all'allegato 1, dai dati sui redditi da lavoro dipendente 2019 disponibili sul sito i.stat suddivisi per branca di attività economica, si evidenziano valori annuali pari a complessivi 31,8 miliardi di euro per i settori alloggio e ristorazione, nonché a 8,2 miliardi per i settori intrattenimento e divertimento. Anche ammettendo un calo dei redditi da lavoro dipendente per il presente anno e la presenza in tali ambiti di attività comunque escluse dall'allegato 1, atteso che un monte retributivo mensile di 1,56 miliardi corrisponderebbe a un monte retributivo annuale pari a circa 20 miliardi, la questione andrebbe approfondita.

Sulla base del dato riportato dalla RT, comunque, la quantificazione dell'onere è corretta.

Articolo 14 ***(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)***

Il comma 1 riconosce ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. La quota era pari a 400 euro moltiplicati per la scala di equivalenza ISEE fino ad un massimo di 800 euro o 840 euro in caso di presenza di disabili o non autosufficienti.

Il comma 2 riconosce altresì il Rem, per una singola quota relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (400 euro moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza);
- b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge (indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo);
- c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a) (residenza in Italia), c) (valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a euro 10.000, accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000 o 25.000 in caso di presenza di disabili o non autosufficienti) e d) (valore dell'ISEE inferiore a 15.000 euro), 2-bis (ammissione in deroga dei soggetti che occupano abusivamente un immobile senza titolo) e 3 (assenza di titolarità di pensione, di rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore ai limiti di 400 euro od equivalenti o di RdC), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 3 prevede che la domanda per la quota di Rem di cui al comma 2 sia presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020 tramite il modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Il comma 4 stabilisce che il riconoscimento della quota del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che prevedeva un limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020), in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (le risorse non utilizzate devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

Il comma 5 dispone che per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

La RT, dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo, afferma che dagli archivi dell'INPS, al 25 ottobre 2020, risultano 146.000 nuclei familiari percettori di Rem, in applicazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020; inoltre risultano 226.000 nuclei richiedenti in attesa di lavorazione della domanda. Il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Reddito di emergenza in applicazione dell'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 è risultato pari al 50%. Ipotizzando, in via prudenziale, che il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Rem (articolo 23, comma 1, decreto-legge n. 104 del 2020) in attesa di lavorazione sia pari al 70%, risulterebbero ulteriori 158.000 nuclei percettori. Applicando al complesso dei nuclei beneficiari un importo medio di 560 euro mensili, risultante dai nuclei che già hanno ricevuto il pagamento, l'onere derivante dal comma 1 del presente articolo risulterebbe pari a 340 milioni di euro.

Per la valutazione del comma 2 dell'articolo proposto, si possono stimare 100.000 nuovi nuclei percettori con un importo medio uguale a quello percepito dai beneficiari derivanti dal comma 1, pari a 560 euro per una mensilità. L'onere derivante, quindi, dal comma 2 del presente articolo risulterebbe pari a 112 milioni di euro.

Si stima quindi che la disposizione in esame possa interessare complessivamente un numero di nuclei pari a 404.000 con una spesa complessiva di 452 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per il Reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, che presenta le necessarie disponibilità. Infatti, la spesa a tutto settembre relativa al pagamento delle mensilità previste dal decreto-legge n. 34 del 2020 è pari a 318,5 milioni di euro a fronte di 290.000 nuclei beneficiari. Sussistono ancora circa 6.000 domande in istruttoria che, se considerate prudenzialmente accolte, impegnerebbero ulteriori 7 milioni, considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 558 euro. A tale somma complessiva pari a 325,5 milioni di euro vanno aggiunti gli oneri previsti per la mensilità stabilita dal decreto-legge n. 104 del 2020, pari a 172,5 milioni. Quindi rispetto al limite di spesa relativo alla citata autorizzazione di spesa (articolo 82, comma 10, decreto-legge n. 34 del 2020), pari a 966,3 milioni di euro per l'anno 2020, residuerebbero risorse per 468,3 milioni di euro per l'anno 2020, capienti per la copertura dei benefici stabiliti dalla norma in esame.

Al riguardo, sulla base dei dati di monitoraggio forniti, che appaiono coerenti con le precedenti stime, e delle ipotesi, sufficientemente prudenziali, in ordine alla possibile estensione dei beneficiari, non vi sono osservazioni da formulare né per i profili di quantificazione, né per quelli di copertura, atteso che il nuovo limite di spesa appare compatibile con le risorse ancora disponibili sullo stanziamento per il Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, e che i requisiti richiesti non sono stati modificati. Inoltre, a garanzia del rispetto del limite di spesa, resta valido, tramite il rinvio operato dal comma 5 del presente articolo alle disposizioni compatibili dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 (specificamente del comma 10), il consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande nel caso di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa.

L'unico problema potrebbe essere costituito dai tempi amministrativi per il riconoscimento del beneficio: visto che dopo due mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge 104/2020, più della metà delle domande era ancora in lavorazione, proiettando tali flussi di lavorazione anche sul decreto in esame più della metà delle domande verrebbe accolta nel 2021 con conseguente impatto su una diversa annualità rispetto a quanto previsto inizialmente dall'autorizzazione di spesa del DL 34/2020 che qui viene utilizzata. Andrebbe quindi assicurato che in questo caso i tempi di lavorazione saranno talmente celeri da concludere tutte le operazioni entro il 2020.

A titolo meramente informativo si rappresenta che alla data del 10 ottobre 2020 l'INPS, in una notizia breve²³ dedicata ai trattamenti correlati all'emergenza Covid-19, ha comunicato che risultavano presentate domande per il Rem da parte di 600.000 nuclei familiari. Tale valore è coerente con la duplice indicazione fornita dalla RT di 290.000 nuclei familiari beneficiari del Rem in rapporto al decreto-legge n. 34 del 2020 e di un tasso medio di accoglimento delle relative domande pari al 50%.

Articolo 15

(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

Il comma 1 concede nuovamente ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 (lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) la medesima indennità pari a 1.000 euro.

Il comma 2 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 29 ottobre 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali e che si trovino nelle medesime condizioni.

²³ V. <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54304>

Il comma 3 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, alla data del 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 4 stabilisce che i soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- b) titolari di pensione.

Il comma 5 riconosce una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data del 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 riconosce un'indennità, pari a 1.000 euro, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Il comma 7 esclude che le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 siano cumulabili tra loro e con l'indennità di cui all'articolo 14 (REM). La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Il comma 8 esclude che le indennità di cui al presente articolo concorrano alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986 e prevede che sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 9 dispone che, decorsi 15 giorni dalla data del 29 ottobre 2020 (quindi dal 14 novembre p.v.), si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Il comma 10 incrementa di 9,1 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativa all'indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.

La RT ricorda che per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge n. 104 del 2020 che ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte (articolo 9).

La disposizione in esame intende riconoscere:

- al comma 1 una indennità pari a 1.000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia;
- ai commi 2, 3, 5 e 6 una indennità pari a 1.000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 104. Dopo aver ribadito le tipologie dei lavoratori in questione e i requisiti richiesti, illustrando quindi il contenuto dell'articolo, la RT riporta una tabella con una sintesi delle domande previste e che potrebbero essere accolte riguardanti il decreto-legge n. 104 del 2020, che è di riferimento per i beneficiari degli indennizzi della norma proposta. Al riguardo, si precisa che i dati circa le domande che possono essere accolte sono stati rilevati dai dati amministrativi riguardanti gli indennizzi già accolti e riferibili al precedente provvedimento normativo (decreto-legge n. 34 del 2020).

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19

Categoria lavoratori	Domande Previste	Domande Accoglibili
Lav. Dipendenti stagionali turismo	180.000	147.515
Lavoratori spettacolo	65.000	41.061
Stagionali altri settori	100.000	36.896
Intermittenti	145.000	33.493
Autonomi occasionali	5.000	277
Venditori a domicilio	15.000	5.178
Lavoratori tempo deter. Turismo (*)	170.000	-
Totale	680.000	264.420

Fonte: dati amministrativi riguardanti il Decreto-legge n.34/2020

(*) dai dati amministrativi relativi al decreto interministeriale del 13 luglio 2020 riguardante i TD del turismo non si rilevano domande accolte.

Sulla base di:

- ipotesi prudente di massima accoglibilità delle domande presentate dai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, vista l'attuale assenza di domande accolte riferibili al decreto interministeriale del 13 luglio 2020 (170.000 domande previste);
- ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo della disposizione in esame;
- ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte;

si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo siano complessivamente pari a 550.000 lavoratori.

In particolare, la RT precisa che l'onere complessivo pari a 550 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa, è riferibile:

- per 470,3 milioni di euro al comma 1 (circa 470 mila soggetti);
- per 79,7 milioni di euro ai commi 2, 3, 5 e 6 (circa 80 mila soggetti).

In relazione all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, la RT afferma che la relativa misura necessita di un rifinanziamento per poter soddisfare la totalità delle richieste pervenute, come si evince dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 265, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, rinviando sul punto a quanto esposto in merito all'articolo 34.

Sull'incremento di cui al comma 10, la RT all'articolo 34 mostra i seguenti dati:

art. 29 - lavoratori stagionali turismo: limite di spesa 138 milioni di euro; domande previste 230.000; pervenute 427.651; accolte 212.900; impegno di spesa sulle accolte 127,7 milioni di euro; impegno di spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento 19,3 milioni di euro; impegno di spesa complessivo 147,1 milioni di euro; Maggiori oneri 9,1 milioni di euro.

La RT all'articolo 34 espone la seguente tabella come risultato del monitoraggio delle misure ora riproposte dall'articolo 15, comma 3:

Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020

	Previste	Limite di spesa rivisto (a) (milioni di euro)	Pervenute	Accolte	Impegno spesa sulle a colte (milioni di euro) (b)	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
stagionali diversi turismo	100.000	60,0	102.359	36.896	22,1	5,9	28,0	-32,0
intermittenti	145.000	87,0	85.964	33.493	20,1	4,7	24,8	-62,2
autonomi occasionali	6.666	4,0	22.989	277	0,2	2,0	2,2	-1,8
venditori a domicilio	15.000	9,0	11.384	5.178	3,1	0,6	3,7	-5,3
Totale	266.666	160,0	222.696	75.844	45,5	13,2	58,7	-101,3

Al riguardo, rilevato che la disposizione ricalca sostanzialmente l'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, differendo dal 17 marzo al 29 ottobre 2020 il termine finale del periodo di riferimento rilevante per la perdita del rapporto di lavoro (fermo restando il termine a quo del 1° gennaio 2019), si prende atto dei dati amministrativi riportati, che suggeriscono una sostanziale sovrastima dei beneficiari da parte della RT riferita al citato articolo 9 del decreto-legge n. 104. Non vi sono ovviamente rilievi da formulare in merito all'aumento delle domande finora accoglibili (264.420) effettuato dalla RT con l'aggiunta dell'intera platea stimata per i lavoratori a tempo determinato del settore turistico e degli stabilimenti balneari (170.000), mentre non si dispone di elementi di dettaglio circa le stime della RT in ordine al recupero (parziale) delle domande respinte e, soprattutto, alla quantificazione di quelle relative a soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro fra il 17 marzo e il 29 ottobre 2020, senza averlo fatto anche fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (per esempio, potrebbe trattarsi di soggetti neo assunti quest'anno o di lavoratori che hanno risentito maggiormente del declino economico registrato negli ultimi 7 mesi - si pensi ai lavoratori autonomi occasionali - che però avevano un contratto in essere al 17 marzo 2020 ecc.). Le 2 platee appena cennate vengono implicitamente stimate dalla RT in 115.580 unità complessive, cifra che, comunque, in linea di massima, sembra ispirata a criteri di accettabile prudenzialità. Data la platea indicata, la quantificazione è corretta.

Inoltre, si ricorda che a garanzia del rispetto del limite di spesa è posto il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e rigetto di ulteriori domande in caso di raggiungimento del predetto limite. Sul punto va comunque rilevato il carattere superfluo della previsione di un possibile superamento degli oneri "anche in via prospettica", atteso che il beneficio consiste in un'erogazione una tantum, per cui non sembra nemmeno configurabile l'ipotesi di calcolare per ogni domanda ricevuta un onere pari a un multiplo del beneficio stesso. Non vi sono osservazioni da formulare in relazioni ai commi 9, 10 e 11.

Andrebbe assicurato che i tempi amministrativi per il riconoscimento della domanda anche a nuovi soggetti siano tali da consentire l'erogazione di tutte le indennità entro il 2020, posto che non sono stati ascritti effetti per il 2021.

Articolo 16

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 1, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, riconosce alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Il comma 2 riconosce il medesimo esonero agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Il comma 3 conferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 4 dispone che l'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad 1/12 della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Il comma 5 riconosce l'esonero sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021, per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020.

Il comma 6 demanda all'INPS il compito di effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.

Il comma 7 rinvia all'articolo 34 per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per il 2020 e 83 milioni di euro per il 2021.

La RT afferma che l'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

- 1) dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ATECO contenuti nell'allegato A;
- 2) dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di novembre 2019;
- 3) dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di novembre 2019 dai pescatori autonomi;
- 4) dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli 1/12 dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM (coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Gli effetti finanziari dell'esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 1, 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui al punto 2.

Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 273 milioni di euro per l'anno 2020 e a 83 milioni per il 2021.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022 che, tuttavia, in via cautelativa, non sono state considerate.

Al riguardo, si prende atto che la RT ha estratto dei dati amministrativi che tuttavia non vengono forniti e in relazione ai quali non si dispone di elementi di riscontro. Comunque i valori riportati appaiono sostanzialmente coerenti con l'ammontare annuale degli oneri sociali dei lavoratori dipendenti del settore agricolo (pari a 1.743 milioni di euro per il 2019²⁴) e dei contributi della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (pari a 1.273 milioni di euro per il 2019²⁵), ai quali va aggiunto il gettito contributivo riveniente dai circa 40.000 imprenditori agricoli professionali. Va comunque rilevato che, stante la situazione epidemiologica ed economica complessiva, il valore dei contributi teoricamente dovuti per il mese di novembre 2020 potrebbe verosimilmente risultare inferiore a quello relativo all'omologo periodo del 2019, per cui l'onere risulterebbe sovrastimato.

Articolo 17 ***(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)***

Il comma 1 prevede l'erogazione, per il mese di novembre 2020, dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, di un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR n. 917 del 1986, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'appena citato DPR e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cassa integrazione e indennità a lavoratori di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, così come prorogate e integrate dai decreti-legge nn. 34, 104 e 137. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del DPR n. 917 del 1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del medesimo DPR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

Il comma 2 prevede che le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, siano presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

²⁴ V. INPS, Rendiconto 2019, Tomo III, pagina 17.

²⁵ V. INPS, Rendiconto 2019, Tomo II, pagina 155.

Il comma 3 stabilisce che ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, all'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 104 del 2020, per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

Il comma 4 incrementa di 124 milioni di euro per il 2020, per le finalità di cui ai commi da 1 a 3, le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a..

Il comma 5, ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104 del 2020, considera cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Il comma 6 dispone che Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.

La RT afferma che l'articolo reitera per il mese di novembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dall'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia pure elevata nell'importo a 800 euro. Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analogo misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a 124 milioni di euro.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'articolo 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

Il comma 5 introduce una norma di interpretazione autentica finalizzata a risolvere alcune difficoltà attuative emerse in sede di erogazione dell'indennità in favore dei collaboratori sportivi per il mese di giugno 2020, con particolare riguardo al meccanismo di erogazione automatica previsto all'articolo 3 del decreto interministeriale 28 settembre 2020, chiarendo che devono considerarsi «cessati a causa dell'emergenza epidemiologica» anche i rapporti di collaborazione sportiva cessati alla data del 31 maggio 2020 e che non siano stati successivamente rinnovati (la fattispecie riguarda la domanda presentata da circa 17.000 soggetti). La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto resta fermo il limite di spesa.

Al riguardo, sulla base dei dati riportati in rapporto alla platea coinvolta, che appaiono coerenti con quelli recati dalle precedenti RT e verosimilmente aggiornati alle risultanze dei monitoraggi effettuati, la quantificazione risulta corretta, nel presupposto che i 17.000 soggetti interessati dalla disposizione di cui al comma 5 siano ricompresi nel numero complessivo di 155.000 unità. In caso contrario, fra l'altro, potrebbe risultare insufficiente anche lo stanziamento relativo al mese di giugno, ferma restando, per entrambe le mensilità, l'operatività del meccanismo di rigetto delle domande eccedenti le risorse stanziare, che garantisce comunque il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Come in occasione dell'analoga disposizione recata dal decreto-legge n. 104 del 2020 (articolo 12), si rileva comunque che non appare opportuno escludere l'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, prevedendo invece il comma 3 l'automatica erogazione del sussidio ai precedenti percettori.

TITOLO III MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 18

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

Il comma 1, al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, autorizza per l'anno 2020 la spesa di 30 milioni di euro.

Il comma 2 dispone che alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi riportati nella seguente tabella, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente.

Tabella 1

Regioni	Quota accesso 2020	Risorse per mmg tamponi rapidi
Piemonte	7,36%	2.209.433,59
V d'aosta	0,21%	63.013,50
Lombardia	16,64%	4.993.267,96
Bolzano	0,86%	257.461,47
Trento	0,89%	267.069,57
Veneto	8,14%	2.442.545,00
Friuli	2,06%	619.330,03
Liguria	2,68%	804.230,97
E romagna	7,46%	2.237.377,56
Toscana	6,30%	1.889.704,34
Umbria	1,49%	447.008,12
Marche	2,56%	769.003,80
Lazio	9,68%	2.903.510,03
Abruzzo	2,19%	656.940,83
Molise	0,51%	153.958,45
Campania	9,30%	2.790.545,16
Puglia	6,62%	1.986.526,10
Basilicata	0,93%	280.312,58
Calabria	3,19%	957.153,68
Sicilia	8,16%	2.448.426,26
Sardegna	2,74%	823.181,00
Totale	100%	30.000.000,00

La RT stima che nei mesi di novembre e dicembre 2020 verranno somministrati 2 milioni di tamponi antigenici rapidi e considera, a tal fine, una tariffa media per la somministrazione dei predetti tamponi di 15 euro per ciascun tampone. A tale importo si perviene facendo la media tra un costo unitario di 18 euro per la somministrazione dei predetti tamponi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta presso gli studi medici, in ragione della maggiore complessità organizzativa e delle misure di protezione e di maggior cautela da adottare, da un lato, e un costo unitario di 12 euro per la somministrazione da parte dei MMG e dei PLS dei predetti tamponi effettuata fuori dagli studi medici in cui vi è un minore impatto delle misure di prevenzione da adottare e conseguentemente un minor costo unitario per operazione, dall'altro. Si stima pertanto che gli oneri derivanti dalla norma per l'anno 2020, limitatamente al bimestre novembre-dicembre, siano pari appunto a 30 milioni di euro (2 milioni di tamponi x 15 euro l'uno).

Al riguardo, premesso che non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, atteso che è intervenuto un accordo collettivo nazionale con i sindacati

maggiormente rappresentativi delle categorie interessate²⁶, si osserva che la RT presuppone una esatta ripartizione a metà tra i tamponi effettuati presso lo studio e quelli effettuati fuori dallo studio, senza fornire alcun elemento a supporto di tale ipotesi. Un ricorso maggiore agli studi come sede dei tamponi determinerebbe invece un maggior costo che appare difficilmente comprimibile entro un tetto di spesa considerato che l'accordo è vincolante anche per il Governo e che non è previsto un sistema di monitoraggio tale da impedire l'effettuazione di ulteriori tamponi al raggiungimento del limite di spesa.

In merito ai profili di copertura, l'utilizzo a tal fine delle risorse del FSN interviene dopo svariati interventi adottati con la medesima modalità di copertura. Anche prescindendo da considerazioni attinenti alla correttezza formale di coperture così congegnate, si osserva che la quasi totalità delle risorse del FSN sono destinate a fronteggiare oneri inderogabili o spese di ardua compressione (farmaci, servizi disciplinati da contratti di appalto, accreditamenti ecc.) e che il ripetuto ricorso a tale forma di copertura potrebbe determinare criticità, in assenza di chiarimenti circa l'ammontare degli interventi complessivi così coperti e delle risorse del FSN la cui destinazione presenta effettivi margini di discrezionalità.

Articolo 19

(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

La norma dispone che al fine della implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, le regioni e le province autonome comunichino al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Quest'ultimi, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica.

Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:

- a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolare la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
- b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
- c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,
- d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute.

²⁶ Cfr. testo disponibile ad esempio su sito quotidianosanita.it. Sull'accordo si sono espresse anche le Sezioni riunite in sede di controllo della [Corte dei conti](#).

Con decreto ministeriale sono definite le modalità attuative delle disposizioni in esame.

La RT afferma che la norma ha natura ordinamentale, definendo la base giuridica del trattamento dei dati in esame; considerando che le finalità illustrate vengono perseguite mediante il Sistema Tessera Sanitaria, già operante, e la piattaforma già istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, considerata la presumibile notevole mole di attività e incombenze connesse al trattamento dei dati in esame (2 milioni di tamponi antigenici previsti fino alla fine del 2020), andrebbe assicurato che tale carico non determini la necessità di un rafforzamento delle strutture e degli organici coinvolti, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20

(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

Il comma 1 prevede che il Ministero della salute svolge attività di tracciamento dei contatti e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il citato Ministero attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni" di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. È previsto che i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, ovvero, tramite sistemi di interoperabilità.

Il comma 3 stabilisce che il Ministro per la salute può delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, oppure provvedervi con proprio decreto.

Il comma 4 prevede che per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.

La RT ribadisce che la disposizione prevede di affiancare e integrare i sistemi di tracciamento dei servizi sanitari regionali con un servizio nazionale di supporto telefonico o telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni", con il compito di svolgere attività di *contact tracing*, tradizionale e digitale, e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali.

A tal fine è altresì, previsto che i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il

Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero tramite sistemi di interoperabilità con le reti regionali.

Atteso che la disposizione che si illustra nasce dall'impellenza di fronteggiare adeguatamente la grave emergenza sanitaria in atto, l'ultimo comma prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021 si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Precisa che i limiti di spesa sono stati calcolati considerando un costo medio mensile di 500.000 per un *call center* di primo livello dotato di risorse (non specializzate ma opportunamente formate) sufficiente a garantire la risposta a circa 250.000 telefonate al mese.

Certifica che la stima tiene conto dei valori di mercato "medi" per un appalto di servizi avente ad oggetto l'attività di *call center* (analogo a quella svolta dal servizio di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministero della salute) ed è riferita al bimestre novembre-dicembre 2020 ($500.000 \times 2 = 1.000.000$) ed al semestre gennaio-giugno 2021 ($500.000 \times 6 = 3.000.000$).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	s/e	c/k	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Art. 20	>s	c	1	3	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur premesso che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa, si osserva innanzitutto che sulla base dei dati della RT lo stanziamento è sufficiente per coprire l'attività solo fino alla fine del primo semestre del 2021.

Sulla quantificazione fornita dalla RT si osserva che essa illustra solo dati sommari, sulla base di valori di mercato medi assunti per un appalto di servizi analogo avente ad oggetto l'attività di *call center*, andrebbero perciò richiesti più dettagliati elementi di riscontro in merito alla gamma dei servizi forniti dall'appalto analogo assunto a parametro, al fine di appurare se gli stessi contemplino o meno l'impiego di personale adeguatamente formato (e in numero tale ad assicurare la copertura del servizio in relazione alle chiamate mensili ipotizzate dalla RT pari a 250.000 al mese), nonché l'adeguata dotazione *hardware e software* rispetto alle modalità attraverso sistemi di interoperabilità espressamente richiamati dalla norma.

Articolo 21 ***(Misure per la didattica digitale integrata)***

Il comma 1 incrementa di 85 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le istituzioni scolastiche istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione dall'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. legge "La Buona scuola").

Il comma 2 stabilisce che le risorse sono specificamente destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

Il comma 4 afferma che le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso a convenzioni-quadro o al mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA (di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e che qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga al codice dei contratti pubblici.

Il comma 5 autorizza il Ministero dell'istruzione ad anticipare, in un'unica soluzione, alle istituzioni scolastiche, le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

Il comma 6 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Il comma 7 stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

La RT ribadisce che la norma dispone l'incremento di 85 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del Ministero dell'istruzione, per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di dispositivi e di strumenti digitali utili per la didattica digitale integrata e per la relativa connettività.

Evidenzia che l'attuale stima delle risorse è stata effettuata sulla base di quanto già stanziato con il decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La norma prevedeva uno stanziamento di 85 milioni che sono stati utilizzati, nell'anno scolastico 2019-2020, dalle 8.223 istituzioni scolastiche per acquistare, e poi concedere in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 211.469 dispositivi digitali e per fornire loro connettività per 117.727 studentesse e studenti che ne risultavano privi.

Sottolinea che dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche conclusasi lo scorso 1° settembre 2020, è emerso che le scuole necessitano ancora di 283.461 *personal computer* e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi.

Considerato che la misura normativa in questione non comprende, a differenza di quanto previsto nel DL n. 18 del 2020, la quota di formazione per il personale scolastico, si ritiene, con la stessa cifra prevista, di poter riuscire a soddisfare l'intero fabbisogno residuo dichiarato dalle scuole.

Conclude riferendo che agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Norma	s/e	c/k	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Art.21	>s	k	85	0	0	0	85	0	0	0	85	0	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste ulteriori informazioni circa i fattori d'oneri che sono posti alla base della quantificazione dello stanziamento, separando i costi da sostenersi per gli abbonamenti di rete, da quelli relativi ai dispositivi elettronici e ai programmi informatici. Si osserva infatti che la RT fornisce dati puntuali sui fabbisogni previsti ma senza associarli a valori di costo medio che consentano una verifica della quantificazione degli oneri. Tra l'altro, per quanto riguarda le connessioni andrebbe anche fornita una stima del periodo garantito dal finanziamento, posto che si tratta di costi associati alla durata e non *una tantum* come l'acquisto di dispositivi. Ciò premesso risulta difficile verificare l'asserzione per cui pur a fronte di fabbisogni complessivamente maggiori rispetto a quanto già acquistato con il precedente stanziamento di 85 milioni di euro, in questo caso la stessa somma di 85 milioni risulterebbe congrua perché non sono più inclusi i costi di formazione del personale. Si ricorda che tali costi erano stati previsti pari a 5 milioni di euro²⁷ e che tali somme dovrebbero coprire il fabbisogno aggiuntivo rispetto al precedente finanziamento di circa 72.000 dispositivi e circa 220.000 connessioni.

Quanto allo scrutinio dell'effetto d'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica, posto che per la misura sono ascritti effetti d'impatto per il solo esercizio 2020 e che alla conclusione di quest'ultimo mancano circa due mesi, andrebbe confermato che alcun effetto di trascinamento sia prevedibile per il 2021, atteso che, trattandosi di spesa in conto capitale, i coefficienti di realizzazione della spesa sono come noto di norma non coincidenti con quelli associati alla competenza finanziaria, a ragione dei tempi necessari ai procedimenti spesa. Inoltre, per gli abbonamenti di rete per fornire connettività è ben ipotizzabile che una parte dell'onere dovrà essere sostenuta nel 2021 in quanto relativa ai corrispondenti mesi dell'anno, a meno che la stima del fabbisogno non sia stata fatta solo per i mesi di novembre e dicembre 2020. In tal caso però, potrebbero rendersi necessarie nuove risorse ove la didattica a distanza continuasse, considerato anche che lo stato di emergenza attualmente è fissato fino alla fine di gennaio 2021²⁸.

Articolo 22 **(Scuole e misure per la famiglia)**

Il comma 1 apporta le seguenti modifiche all'articolo 21-*bis* del decreto legge n. 104 del 2020:

²⁷ Cfr. art. 120, co. 2, lett. c), D.L. 18/2020.

²⁸ Cfr. art.1, co.1 del D.L. 19/2020 come modificato dal D.L. 125/2020.

- la lettera a) eleva da 14 a 16 anni l'età massima del minore in quarantena per cui si consente al genitore lavoratore dipendente convivente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente; inoltre concede la medesima facoltà, sempre in relazione a figli infra-sedicenni, nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza;
- la lettera b) consente l'astensione (totale o parziale) dal lavoro di uno dei genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- la lettera c) eleva da 50 a 93 milioni di euro il limite di spesa finalizzato all'erogazione dell'indennità (pari al 50% della retribuzione) prevista per i genitori che optano per l'astensione dal lavoro in caso di quarantena di un figlio minore di 14 anni;
- la lettera d) eleva da 1,5 a 4 milioni di euro l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la sostituzione del personale scolastico che usufruisce della suddetta indennità.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto legge n. 34 del 2020, relativa alle indennità per lavoratori domestici.

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, afferma che per quanto concerne i lavoratori dipendenti del settore privato che si avvalgono del congedo straordinario si tratta di eventi la cui stima *ex-ante* è allo stato non effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso il limite di spesa risulterebbe tale da garantire la copertura per circa 100.000 casi, tenuto conto di un periodo medio di quarantena di circa 12 giorni.

Da quanto sopra esposto il maggior onere per l'anno 2020 è pertanto pari a 43 milioni di euro (43 milioni di euro in termini di SNF e 26 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno) per adeguamento del relativo limite di spesa.

Al fine di garantire la sostituzione del personale scolastico che usufruisce del beneficio di cui alla lettera b) del comma 1, la disposizione di cui alla lettera d) determina maggiori oneri pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. La quantificazione dei costi – operata in termini compensativi – si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione, stimata tenendo conto del numero di figli in età 0-14, dell'incidenza della quarantena per 100.000 persone di età 0-14, dell'indice di diffusione dei contagi e della durata della quarantena.

In relazione alla copertura, la RT assicura che l'autorizzazione di spesa incisa presenta sufficienti disponibilità. Infatti, a tutto il 10 ottobre risultano tra domande accolte e in lavorazione circa 220.000 domande per l'indennità mensile per i lavoratori domestici, corrispondente a 500 euro per 2 mensilità. Ciò comporta che l'autorizzazione di spesa, pari a 291 milioni di euro per l'anno 2020 a seguito della rideterminazione di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, può essere ridotta di 45 milioni di euro per l'anno 2020, mantenendo adeguati criteri di prudenzialità per la relativa gestione.

Al riguardo, si ricorda che già con decreto-legge n.111 dell'8 settembre 2020²⁹ erano state previste analoghe misure nel limite di 50 milioni di euro che ora vengono quasi raddoppiati portandoli a 94 milioni di euro. Anche allora la relativa relazione tecnica affermava a proposito dei congedi in questione che si trattava di eventi la cui stima non era allo stato effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso avrebbe garantito 50.000 casi con riferimento a periodi di quarantena di circa 15 giorni. La nuova relazione tecnica, considerando un periodo più breve di quarantena di circa 12 giorni, afferma che il nuovo stanziamento coprirebbe circa 100.000 casi. A tale proposito, si rileva che così facendo la relazione tecnica considera un importo giornaliero ancora maggiore di quello già stimato e pari a circa 78 € a fronte dei 67 € precedenti. Tale stima sembra eccessivamente prudentiale, conducendo ad una probabile sottostima del numero dei soggetti che possono essere raggiunti dal beneficio.

Tutto ciò premesso, andrebbero richiesti maggiori dati circa l'attuale utilizzo dello strumento in questione, alternativo al lavoro agile, che giustifichino il quasi raddoppio dei fondi a distanza di poco più di un mese che farebbe ipotizzare un già ampio ricorso ai congedi. Andrebbe anche chiarita la revisione della stima dell'onere unitario.

Si rileva comunque che gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa e, per quanto riguarda l'erogazione dell'indennità pari al 50% dello stipendio, che il tetto di spesa è altresì presidiato dal consueto meccanismo di monitoraggio e rigetto di ulteriori richieste in caso di raggiungimento del limite di spesa.

Per quanto riguarda l'incremento dello stanziamento di cui alla lettera *d*), relativo alla sostituzione del personale scolastico, premesso che l'onere è comunque configurato come limite massimo di spesa, si considerano corretti i parametri utilizzati per procedere alla quantificazione dell'onere, che tuttavia non può essere riscontrato nella sua congruità, atteso che non vengono forniti i valori quantitativi inerenti ai suddetti parametri. Si osserva comunque che rispetto allo stanziamento iniziale di 1,5 milioni, in questo caso l'importo è stato aumentato del 166% mentre per i congedi di cui alla lettera precedente l'aumento è del 86%. Questa disparità negli incrementi meriterebbe un approfondimento. Si rileva che sulla base dei livelli stipendiali scolastici, l'importo previsto complessivamente di 4 milioni di euro garantirebbe la sostituzione di circa 3.000 dipendenti scolastici.

Si prende atto della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, relative alle indennità per lavoratori domestici, anche se si ricorda che a tal fine erano stati inizialmente stanziati 460 milioni di euro per il 2020 per cui alla luce della riduzione in esame rimarrebbero soltanto 246 milioni di euro, poco più della metà dello stanziamento

²⁹ Cfr. art. 5, DL 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non convertito in legge ma poi confluito nell'articolo 21-bis del DL 14 agosto 2020, n. 104 a seguito di inserimento da parte della legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. L'articolo 1, comma 2 di tale legge ha stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111.

iniziale, il che induce a riflettere sulla correttezza delle stime iniziali³⁰. Si fa presente comunque che la domanda risulta ancora proponibile³¹ per cui vi potrebbero essere ancora richieste anche se si conviene che alla luce delle domande finora ricevute il margine di 26 milioni per le eventuali ulteriori domande dovrebbe essere sufficiente. Sarebbe comunque utile a conferma di ciò disporre di dati sull'andamento della presentazione delle domande divisi per mesi o settimane in modo da confortare l'ipotesi che a distanza di mesi dall'introduzione della misura, il numero di nuove domande presentate è effettivamente basso.

Si precisa inoltre che la RT fa riferimento a una riduzione pari a 45 milioni di euro, mentre la riduzione dell'autorizzazione di spesa in questione recata dal comma 2 ammonta in realtà a 45,5 milioni di euro.

Articolo 23

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1 prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine dello stato di emergenza (attualmente 31 gennaio 2021), si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo³².

Il comma 2 stabilisce che nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. È previsto che le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Si stabilisce che il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Si prevede che il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. È stabilito che il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di

³⁰ Lo stanziamento iniziale pari a 460 milioni di euro per il 2020 previsto dall'art.85 del DL 34/2020 era stato ridotto di 169 milioni di euro dall'articolo 21 del DL 104/2020, portandolo quindi a 291 milioni di euro.

³¹ Cfr. [sito INPS](#).

³² Si tratta di previsioni riguardanti essenzialmente i procedimenti civili che, per effetto del decreto-legge n. 125 del 2020, in corso di conversione al Senato (AS. 1970), sono destinate a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020.

cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.

Il comma 3 prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

Il comma 4 stabilisce che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

Il comma 5 dispone che le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché a quelle di discussione dibattimentale e di discussione nei giudizi abbreviati e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.

Il comma 6 prevede che il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

Il comma 7 prevede che, in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

Il comma 8 stabilisce che per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza

l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 9 prevede che nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possano essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Il comma 10 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

La RT assicura sul comma 1 che la disposizione interviene sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nell'attuale stato emergenziale definendo in primo luogo l'ambito temporale delle misure straordinarie introdotte e stabilendo il raccordo con quanto già stabilito con le precedenti norme predisposte per lo stato di emergenza (D.L. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. 35/2020), e precisando che si tratta di un coordinamento con quanto già previsto e disciplinato dall'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, se non espressamente derogate dalle disposizioni del presente decreto legge

In concreto si stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino alla scadenza dei termini dettata dall'articolo 1 del D.L. 19 del 2020. Evidenzia che nei predetti commi si è scelto, da una parte la strada del recupero dell'esperienza maturata con l'applicazione di alcuni istituti disciplinati dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - segnatamente dall'art. 83 e dagli artt. 123 e 124, tenendo conto del fatto che alcuni di essi, con la medesima finalità, sono già operativi (fino al 31.12.2020) per effetto dell'articolo 221 del decreto

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - dall'altra di consentire lo svolgimento di ulteriori attività giudiziarie, prima non ricomprese, ricorrendo alle stesse modalità telematiche già ampiamente disciplinate.

Al comma 2 si richiamano le disposizioni dell'articolo 83 comma 12-*quater*, le quali prevedevano interventi sulle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nel corso dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid. Le soluzioni adottate dall'articolo 83-*quater* vengono riprese dal presente provvedimento al fine di continuare a garantire l'attività giudiziaria nell'ambito dei procedimenti civili e penali in questa cosiddetta seconda fase dell'emergenza sanitaria da Covid.

La novità riguarda la possibilità per il giudice di avvalersi delle medesime modalità, ma per il solo svolgimento dell'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, in precedenza non specificamente disciplinato.

Anche al comma 3 si è ripetuta la possibilità di celebrare a porte chiuse le udienze dei procedimenti civili e penali nei quali è ammessa la presenza del pubblico.

Il comma 4 ripropone la disposizione secondo la quale la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei detenuti è sempre disposta attraverso collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi del comma 9 dell'articolo 221 del D.L. 34/2020, quando si devono evitare i possibili rischi di contagio dovuti alla presenza fisica dei soggetti coinvolti.

Il comma 5 ripresenta quanto già disciplinato dal comma 12-*bis* dell'articolo 83, prevedendo lo svolgimento dell'udienza da remoto, ma con esclusione delle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, di quelle di discussione dibattimentale e di discussione nei giudizi abbreviati e, salvo che le parti vi acconsentano, delle udienze preliminari e dibattimentali.

Il comma 6 prevede, in deroga al disposto dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che sia legittimo lo svolgimento dell'udienza cartolare per le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, qualora tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare a tale udienza vi rinunciano espressamente.

Sempre in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7 dell'articolo in esame si prevede che il giudice possa partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

Il comma 8 ripete, invece, una disposizione già prevista e applicata (in tema di udienze presso la Corte di cassazione), così il comma 9 (in tema di possibilità di svolgere le camere di consiglio da remoto), ambedue le previsioni infatti erano già dettate dall'art. 83, commi 12-*ter* e 12-*quinqüies*.

Anche il comma 10 richiama una disposizione già dettata nell'art. 83 citato (comma 21), specificando che si applicano anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e

alla magistratura militare sia le norme ora previste che quelle dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili.

Evidenzia che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa.

Pertanto, la RT assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, sono già stati svolti con le modalità indicate nel periodo precedente e fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'intervento in esame intende proseguire il ricorso alle modalità telematiche di svolgimento dell'attività giudiziaria anche nell'attuale nuova fase emergenziale garantendo in tal modo la duplice finalità di continuare ad assicurare il servizio giustizia e evitare di esporre i cittadini e tutti i soggetti coinvolti a rischi di contagio.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che trattasi di disposizioni in massima parte sostanzialmente confermate di quelle contenute nei decreti legge n. 18 e 34 del corrente anno e già approvate al fine di assicurare la continuazione dell'attività giudiziaria in sicurezza stante l'emergenza COVID- 19 ancora in atto, occorre nondimeno formulare alcune osservazioni.

In particolare, sul comma 2, inerente la fase delle indagini preliminari, si evidenzia il maggior costo della procedura dovendo prevedersi adeguate disponibilità informatiche e di personale in due o più uffici giudiziari: quello più vicino al luogo di residenza delle persone chiamate a partecipare e quello della procura procedente; al contrario in assenza di tale disposizione l'atto si sarebbe compiuto avvalendosi unicamente delle risorse della procura procedente, con conseguente minor fabbisogno di personale e di strumenti informatici. Sarebbe quindi opportuno che vengano forniti maggiori dati in merito, anche alla luce dell'esperienza svolta in applicazione dell'articolo 83 comma 12-*quater* del decreto legge n. 18/2020³³. Posto inoltre che si prevede in aggiunta a quanto già previsto dalla disposizione citata che anche lo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, possa svolgersi con collegamenti da remoto, andrebbe assicurato che il compimento di tale ulteriore categoria di atti possa aver luogo a valere delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 4, che ripropone le disposizioni per la partecipazione da remoto a qualsiasi udienza degli imputati in stato in stato di custodia cautelare in carcere e dei detenuti, internati, arrestati o fermati, i maggiori costi andrebbero posti in comparazione con i risparmi derivanti dalla mancata traduzione di tali soggetti presso i tribunali.

³³ La RT annessa al Maxi emendamento di approvazione sulla fiducia dell'A.S. 1766 affermava la natura ordinamentale della disposizione e l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 5, che ripropone le disposizioni di partecipazione da remoto alle udienze penali, in cui non debbano essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, e, salvo che le parti vi acconsentano, preliminari e dibattimentali, andrebbe confermato che ciò potrà avvenire comunque esclusivamente a valere delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica³⁴.

Anche sui commi 6 e 7, in cui si prevede, in deroga al disposto dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che sia legittimo lo svolgimento dell'udienza anche solo "cartolare" per le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, qualora tutte le parti rinunciano espressamente all'udienza "telematica", e che il giudice possa partecipare all'udienza di procedimenti civile anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario, andrebbe confermato che ciò non sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente per il funzionamento degli uffici giudiziari.

In proposito, pur considerando che la RT certifica che gli adempimenti connessi alle attività previste dalle disposizioni sono già svolte con le modalità indicate dalle norme e fronteggiate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e che l'intervento in esame intende proseguire il ricorso alle modalità telematiche di svolgimento dell'attività giudiziaria anche nell'attuale nuova fase emergenziale, si rammenta che tale assicurazione non corrisponde all'apposizione di una clausola di neutralità, di cui andrebbe valutato l'inserimento nel dispositivo in esame.

Articolo 24

(Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1 stabilisce che in deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, concernente il deposito di memorie presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

Il comma 2 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

³⁴ Nota di Lettura n. 161, pagina 195-197.

Il comma 3 prevede che gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

Il comma 4 dispone che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

Il comma 5 stabilisce che ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

Il comma 6 dispone che per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

La RT conferma che la disposizione reca una deroga all'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020 - già in vigore – relativamente alla complessa procedura di deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della Repubblica, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Precisa che la deroga in esame, consiste nel consentire che il deposito sopra citato presso le procure sopracitate avvenga mediante deposito sul portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso.

Viene, inoltre, stabilito che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, verranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

Infine, il comma 4 ha stabilito in via generale che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito mediante posta elettronica certificata.

È poi prevista una modalità di attestazione del deposito a cura della cancelleria per i depositi a mezzo Pec.

Si tratta essenzialmente di una ulteriore forma di semplificazione nelle modalità di svolgimento delle attività giudiziarie da parte di tutti i soggetti coinvolti, resasi

necessaria dalla finalità di ridurre l'accesso agli uffici giudiziari proprio per eliminare qualsiasi forma di pericolo per la salute pubblica e continuare a garantire l'attività giudiziaria nella sicurezza più totale.

Assicura, pertanto, che le attività previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il ricorso alle modalità di deposito digitalizzato mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie e che le attività giudiziarie risultano ormai essere state attuate e garantite attraverso il ricorso a tali modalità e strumenti in presenza della nuova fase della nota situazione emergenziale.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, nel presupposto che il portale telematico dei procedimenti giudiziari risulti già operativo e le nuove modalità di cura degli atti processuali non siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il ricorso alle modalità di deposito digitalizzato degli atti mediante collegamenti da remoto, stando alla RT, già ad oggi si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione in corso, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, e che le attività stesse risultano ormai essere stata attuate e garantite attraverso il ricorso a tali modalità nella nuova fase emergenziale nel quadro delle sole risorse previste a legislazione vigente, circostanza su cui andrebbe comunque richiesta una conferma.

Articolo 25

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)

Il comma 1 prevede che le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.

Il comma 2 dispone che durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

Il comma 3 stabilisce che per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

La RT certifica che la previsione consiste essenzialmente in una riproposizione delle norme in precedenza contenute negli artt. 84, comma 5 e 6, del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 4 del D.L. n. 28/2020.

Nel periodo maggio/luglio 2020, la Giustizia amministrativa ha applicato dette disposizioni e sono state celebrate numerose udienze da remoto in tutti gli uffici giudiziari del Paese.

La Giustizia amministrativa già dispone di tutta la tecnologia occorrente (sistema informativo, firma digitale, *personal computer*, piattaforma *Microsoft Teams*, ecc.) e delle relative risorse finanziarie, iscritte a bilancio.

L'attuazione della previsione, dunque, per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 26

(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)

Il comma 1 prevede che ferma restando l'applicabilità dell'art. 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Il comma 2 novella l'articolo 257 del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti. La novella mira a sostituire il termine ultimo ai fini dello svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ed attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, rendendolo - anziché fisso e predeterminato come era (il 31 dicembre 2020) - mobile, finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica. Nonché sopprime - alla luce della diversa modulazione temporale sopra ricordata - il 'vincolo' che le procedure concorsuali cui applicare le modalità decentrate e digitali, dovessero essere solo quelle "in corso" ossia già avviate. Infine prevede che la disposizione si applica anche alle procedure concorsuali relative al personale di magistratura contabile. È posta una clausola di invarianza finanziaria.

La RT assicura che la disposizione di cui al comma 1 reca unicamente norme di ordine ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Sulla disposizione di cui al comma 2, evidenzia che la stessa reca unicamente norme di carattere procedimentale. Lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali sarà effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie nell'attuale disponibilità della Corte dei conti.

Pertanto, certifica che l'attuazione della previsione legislativa non comporterà alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, posto che la norma reca al comma 2 una clausola di invarianza, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole la RT debba contenere l'illustrazione degli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva praticabilità, nonché valutazione circa l'impatto delle disposizioni rispetto alle risorse umane e strumentali già previste nel bilancio della Corte dei conti ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 27

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

Il comma 1 stabilisce che fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. È previsto che i decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

Il comma 2 prevede che in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

Il comma 3 prevede che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Il comma 4 evidenzia che salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

La RT certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di norme di tipo processuale che disciplinano

le modalità di svolgimento delle udienze nel processo tributario nel periodo emergenziale Covid-19.

Detta disciplina ha lo scopo di limitare la presenza degli operatori di settore (parti processuali e giudici tributari) presso le sedi delle Commissioni tributarie e, quindi, ridurre il rischio da contagio Covid-19.

Al riguardo, nel presupposto che le disposizioni rivestono mero rilievo processuale e che le stesse siano rivolte a limitare la presenza degli operatori presso le sedi delle Commissioni tributarie, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe fornito un quadro di sintesi delle dotazioni informatiche delle commissioni tributarie al fine di consentire una valutazione circa la possibilità che lo svolgimento dei processi possa prevedere che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, qualora le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano.

Articolo 28

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

Il comma 1 prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

Il comma 2 prevede che in ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

La RT certifica che la disposizione in esame interviene nell'ambito delle misure alternative alla detenzione al fine di ridurre eccessive presenze negli istituti penitenziari per la durata ed il procrastinarsi del periodo di emergenza igienico-sanitaria.

Nella specie, la norma prevede che i condannati ammessi al regime di semilibertà possano usufruire della concessione di licenze della durata superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal comma 1 dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che è l'ordinario termine di durata massima consentita in un anno: ciò anche in maniera non continuativa e prescindendo dal computo dei giorni già goduti.

Tale ulteriore beneficio è previsto, però, solo se il magistrato di sorveglianza non ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura e sempre nel rispetto delle altre disposizioni dell'articolo 52 della legge sopracitata e senza che la durata possa estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

L'intervento proposto, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (che quindi passano la maggior parte della giornata all'esterno) è da ritenersi una misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo uno strumento di deflazione della popolazione carceraria, pertanto è privo di effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al presente articolo ed ai seguenti articoli, tutti inerenti a strumenti di riduzione della popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari, se ne segnalano i possibili effetti positivi sia in via generale, per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture, sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

Al riguardo, andrebbe confermato che la riconosciuta possibilità del riconoscimento ai detenuti di licenze e permessi "premio" prevista dalla norma in esame da parte degli uffici del magistrato di sorveglianza, risulti compatibile con le risorse umane e strumentali nella disponibilità di tali uffici ai fini della vigilanza e dei controlli di competenza.

Articolo 29 ***(Durata straordinaria dei permessi premio)***

Il comma 1 prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e che siano stati già assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi uno e due dell'articolo 30-ter.

Il comma 2 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.

La RT analogamente a quanto previsto all'articolo precedente viene prevista fino al 31 dicembre 2020 una deroga dei limiti temporali nella concessione dei permessi premio di cui i detenuti più meritevoli e quelli già ammessi al beneficio del lavoro all'esterno godono ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 354/1975, con esclusione dei soggetti condannati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della citata legge nonché ai sensi degli articoli 572 e 612-bis del codice penale.

Come detto sopra, la finalità è sempre quella di contenimento del contagio e di contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri in un periodo così delicato. La disposizione estendendo previsioni di norme ordinarie, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni di cui al precedente articolo 28.

Articolo 30 ***(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)***

Il comma 1 stabilisce che in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

- a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;
- b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
- c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;
- d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
- e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
- f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Il comma 2 prevede che il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

Il comma 3 stabilisce che salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

Il comma 4 dispone che la procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

Il comma 5 afferma che con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L'esecuzione dei provvedimenti

nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

Il comma 6 prevede che ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Il comma 7 stabilisce che per il condannato minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

Il comma 8 prevede che restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

Il comma 9 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.

La RT certifica che con l'articolo in esame si interviene in materia di detenzione domiciliare, inserendo disposizioni che potranno trovare applicazione nei confronti di un limitato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi e per un periodo circoscritto al 31 dicembre 2020, legato all'emergenza epidemiologica Covid-19, riproponendo il modello operativo già sperimentato in applicazione della legge 26 novembre 2010 n. 199.

Al riguardo si rappresenta, inoltre, che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Si prevede che tali disposizioni possano applicarsi ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 31 dicembre 2020 e che nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta

l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

Con specifico riferimento alle disposizioni che consentono l'utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo per i soggetti in detenzione domiciliare si rappresenta che la distribuzione degli stessi avverrà secondo un programma adottato con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e periodicamente aggiornato, con il quale è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si prevede che l'applicazione dei dispositivi di controllo potrà avvenire quando accertata l'esistenza del consenso del condannato nonché accertata l'effettiva disponibilità degli strumenti e comunque all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare, con le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia del 2 febbraio 2001 e nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia.

Attualmente, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il contratto in essere, di durata triennale, è in scadenza al 31 dicembre 2021 per un importo annuo di circa 7,7 mln di euro ed un onere complessivo di circa 23 mln di euro.

Il citato contratto prevede fornitura e servizio di 1000 – 1200 braccialetti mese per l'intera durata contrattuale e, pertanto, con la facoltà per l'Amministrazione, nell'ambito della vigenza contrattuale, di installare circa 43.200 braccialetti, dispositivi che risultano sufficienti a garantire l'ordinaria impiego degli stessi.

Da rilevare comunque che sia l'entità del numero dei braccialetti disponibili sia la possibilità di riutilizzo di questi dispositivi - in quanto le procedure di controllo vengono disattivate per quei soggetti condannati che stanno eseguendo la pena detentiva presso il proprio domicilio e la cui pena residua da espiare scende sotto la soglia dei sei mesi - assicura la sostenibilità dell'intervento, garantendo la piena attuazione della disposizione in esame e confermando altresì il grado di adeguatezza delle dotazioni tecnologiche rispetto all'effettivo fabbisogno.

Con riferimento alla sostenibilità degli oneri la RT rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione dell'interno, alla Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza - C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza - Programma 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia - Azione: *“Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia”*, capitolo di bilancio 2558 *“Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie”*, pg. 2 *“Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti*

domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare” che reca uno stanziamento di euro 11.212.767 per l’anno 2020, euro 21.212.767 per l’anno 2021 e di euro 21.212.767 per l’anno 2022.

Inoltre, rappresenta che la redazione di programmi rieducativi in favore dei condannati minorenni nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva, è una misura già prevista e adottata in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nell’ambito delle competenze istituzionali dell’ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio e in raccordo con l’*equipe* educativa dell’istituto penitenziario. In tal senso, ai relativi adempimenti, potrà provvedersi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che appare cruciale ai fini dell’attuazione delle norme in esame la disponibilità di mezzi elettronici di controllo, si osserva che la RT fornisce solamente il dato della disponibilità di 1.200 braccialetti al mese senza però fornire alcuna stima del fabbisogno che pure dovrebbe essere ricavabile considerando i parametri fissati dalla norma (pena residua superiore ai sei mesi ma inferiore ai diciotto; assenza di condanna per taluni reati e altri casi previsti). Non è pertanto possibile riscontrare l’affermazione della RT circa la sostenibilità dell’intervento.

Con riferimento alla certificazione delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente fornita dalla RT al fine di comprovare la sostenibilità degli oneri, nell’ambito delle risorse finanziarie già iscritte nel bilancio dell’Amministrazione dell’interno per il triennio 2020/2022, si evidenzia che in corrispondenza al capitolo ivi richiamato dalla RT, la residua disponibilità di competenza per il 2020 al 23 ottobre scorso risulterebbe già nulla³⁵.

Sugli aspetti procedurali, andrebbe perlomeno confermato che la redazione del verbale di idoneità del domicilio potrà avvenire da parte della polizia penitenziaria potendo avvalersi a tal fine delle sole tecnologie e risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Inoltre, sul comma 7, con specifico riferimento alla redazione di programmi rieducativi da elaborarsi in favore dei condannati minorenni nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva domiciliare, posto che la RT certifica che è una misura già prevista e adottata in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nell’ambito delle competenze istituzionali dell’ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente, assicurando che, ai relativi adempimenti, potrà provvedersi nell’ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai sensi della legislazione vigente, andrebbe richiesto un quadro di sintesi della popolazione carceraria minorile integrato da un prospetto illustrativo della gamma di

³⁵ Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart-RGS*, interrogazione del 29 ottobre 2020, cap. 2558 con dati aggiornati al 23 ottobre scorso, stato di previsione del ministero dell’Interno.

risorse umane delle varie professionalità (psicologi, educatori etc.) effettivamente presenti in organico presso gli istituti minorili.

Articolo 31

(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

La norma prevede che le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possano svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con apposito regolamento.

Con il medesimo regolamento il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

Si prevede la possibilità di differimento da parte del consiglio nazionale della data prevista per lo svolgimento delle elezioni in esame, qualora sia stata già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT afferma che la disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini professionali non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio dell'ordine.

Al riguardo, atteso che la norma attribuisce una facoltà agli ordini professionali di ricorrere a modalità telematiche da remoto per il rinnovo degli organi territoriali e nazionali e considerato quanto dichiarato dalla RT che gli adempimenti in esame saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio dell'ordine, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 32

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 prevede che ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Il comma 2 stabilisce che al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

Il comma 3 prevede che alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

La RT evidenzia che l'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché l'Amministrazione possa continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al riaccutizzarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In questo senso, la disposizione mira ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il comma 1 mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, fino al 24 novembre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In particolare, la proiezione di spesa tiene conto del numero di unità giornaliere effettivamente impiegate durante la fase acuta del *lockdown* nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie Locali.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio pro-capite di euro 19,79.

Per la Polizia di stato si prevede un impiego di 16.000 unità, 35.000 per l'Arma dei Carabinieri e 7.000 per la Guardia di Finanza.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70 % per l'ordine pubblico in sede.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 16 ottobre 2020 al 24 novembre 2020, viene determinato per un periodo di 40 giorni.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

1. Polizia di Stato

Spese per il personale:

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliere impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79

n. 10 ore pro-capite mensili x 16.000 unità € 19,79 (costo mensile) € 3.166.400,00

costo complessivo rapportato a 40 giorni

€ 4.221.867,00

Ordine pubblico

Determinato in 16.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 1.760.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	16.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (4.800 x € 29,43 x giorni 40)	€	5.650.560,00
- Stima costi in sede		
Unità (11.200 x € 17,25 x giorni 40)	€	7.728.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	13.378.560,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.760.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € **11.618.560,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	4.221.867,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	11.618.560,00
Totale	15.840.427,00

2. Arma dei Carabinieri

Spese per il personale:

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliere impiegate:	n.	35.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 35.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	6.926.500,00

costo complessivo rapportato a 40 giorni

€ 9.235.333,00

Ordine pubblico

Determinato in 35.000 le unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 1.760.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	35.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (10.500 x € 29,43 x giorni 40)	€	12.360.600,00
- Stima costi in sede		
Unità (24.500 x € 17,25 x giorni 40)	€	16.905.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	29.265.600,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.760.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	<u>27.505.600,00</u>

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	9.235.333,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	27.505.600,00
Totale	36.740.933,00

3. Guardia di Finanza

Spese per il personale:

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliere impiegate:	n.	7.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 7.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	385.300,00
costo complessivo rapportato a 40 giorni	€	1.847.067,00

Ordine pubblico

Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 800.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	7.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (2.100 x € 29,43 x giorni 40)	€	2.472.120,00
- Stima costi in sede		
Unità (4.900 x € 17,25 x giorni 40)	€	3.381.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	5.853.120,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	-800.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	5.053.120,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	1.847.067,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	5.053.120,00
T o t a l e	6.900.187,00

4. Polizie Locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale conseguentemente richiede una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 16 ottobre – 24 novembre 2020.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n.	12.000
- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliera		
x € 17,25 x giorni 40	€	8.280.000,00

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

Totale € 8.280.000,00

Periodo: 16 ottobre – 24 novembre 2020

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	4.221.867,00	9.235.333,00	1.847.067,00	0,00	15.304.267,00
Ordine Pubblico	11.618.560,00	27.505.600,00	5.053.120,00	8.280.000,00	52.457.280,00
Totale	15.840.427,00	36.740.933,00	6.900.187,00	8.280.000,00	67.761.547,00

Il comma 2 autorizza per il 2020 l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tale scopo è stato considerato l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	32
- Totale ore da liquidare pro-capite mensili	n.	23.040
- Importo orario	€	23,90
n. 30.720 ore x 23,90 euro/ora		

costo complessivo rapportato a 40 giorni

€ 734.208,00

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

	Importo
Comma 1 - Polizia di Stato	15.840.427,00
Comma 1 - Arma dei Carabinieri	36.740.933,00
Comma 1 - Guardia di Finanza	6.900.187,00
Comma 1 - Polizie Locali	8.280.000,00
Comma 2 - Corpo Nazionale Vigili del fuoco	734.208,00
Totale	68.495.755,00

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti/ maggiori entrate t/c:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Co. 1	>S	C	15,84	0	0	0	15,84	0	0	0	15,84	0	0	0
	>E	T/C	0	0	0	0	7,68	0	0	0	7,68	0	0	0
	>S	C	36,74	0	0	0	36,74	0	0	0	36,74	0	0	0
	>E	T/C	0	0	0	0	17,82	0	0	0	17,82	0	0	0
	>S	C	6,9	0	0	0	6,9	0	0	0	6,9	0	0	0
	>E	T/C	0	0	0	0	3,35	0	0	0	3,35	0	0	0
	>S	C	8,28	0	0	0	8,28	0	0	0	8,28	0	0	0
	>E	T/C	0	0	0	0	4,02	0	0	0	4,02	0	0	0
Co. 2	>S	C	0,73	0	0	0	0,73	0	0	0	0,73	0	0	0
Co. 3	>E	T/C	0	0	0	0	0,36	0	0	0	0,36	0	0	0

Al riguardo, preliminarmente si osserva che le disposizioni in esame sono finalizzate alla prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 fino al 24 novembre 2020, data che coincide con quella di cessazione di efficacia dell'ultimo DPCM del 24 ottobre 2020³⁶ ma tuttavia il termine dello stato di emergenza attualmente è fissato alla fine di gennaio 2021. Tra l'altro la stessa limitazione al 24 novembre 2020 sembra discendere dalla sovraordinata norma di legge che prevede che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 possono essere adottate una o più misure per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili

³⁶ Cfr. articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU n.265 del 25-10-2020).

anche più volte fino al 31 gennaio 2021³⁷. Andrebbe quindi valutata la necessità di un maggiore finanziamento, adeguato all'attuale termine dello stato di emergenza.

Sui profili di quantificazione inerenti al comma 1, riprendendo considerazioni già formulate di recente³⁸, per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa, occorre solo evidenziare che la RT non considera nuovamente le voci di spesa inerenti al lavoro straordinario indicate anche per le Polizie locali, in merito alle quali viene esclusivamente quantificato l'onere relativo all'indennità di ordine pubblico (euro 8, 2 milioni di euro).

Sul punto, si rammenta quanto previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità in merito ai riflessi finanziari della legislazione statale sui bilanci degli enti del settore pubblico, per cui andrebbe certificato che l'impiego delle 12.000 unità previste di polizia locale sia compatibili con la disciplina dei normali orari di servizio prevista dalla contrattazione collettiva vigente.

Nulla da aggiungere, alla luce dei dati e parametri considerati dalla RT per la quantificazione degli oneri relativi allo stanziamento complessivo previsto.

Sul comma 2, alla luce dei parametri forniti dalla RT rispetto al numero di personale interessato e ai parametri a valore considerati, andrebbero richiesti i dati del costo orario di straordinario per le qualifiche effettivamente coinvolte, al fine di comprovare la fondatezza del parametro "medio" considerato dalla RT.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti anche i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate come previsto dalla Circolare n.32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 33 ***(Fondo anticipazione di liquidità)***

La norma dispone che per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzino le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione³⁹ senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

³⁷ Cfr. art.1, co.1 del DL 19/2020 come modificato dal DL 125/2020.

³⁸ Nota di lettura n. 165, pagina 85 e seguenti.

³⁹ Si ricorda che ai sensi dell'articolo 187 del TUEL i fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

La RT afferma che la disposizione determina un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni a statuto speciale, con oneri a partire dall'esercizio 2020 indicati nella seguente tabella.

(milioni di euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri derivanti dall'utilizzo FAL nel 2020	5	83	137	23	21	21

La RT evidenzia che la stima degli oneri tiene conto degli effetti dell'ampliamento di spesa dalla data di entrata in vigore della disposizione e del probabile utilizzo della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti sia, in larga misura, per spese di investimento.

Infine, la RT conferma che alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
RSS- utilizzo quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità - maggiore spesa corrente				5	83	137

Al riguardo, si osserva che la RT nel quantificare gli oneri discendenti dall'ampliamento della capacità di spesa delle Regioni a statuto speciale non espone nessun dato ed elemento assunto alla base della quantificazione prodotta, limitandosi a sottolineare la destinazione della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti che per le spese di investimento. Si evidenzia che il totale delle maggiori spese coperte nel periodo 2020-2025 ammonta a 290 milioni di euro mentre storicamente le regioni interessate hanno fatto un uso molto più ampio del fondo anticipazioni liquidità⁴⁰ per cui sarebbe necessario un approfondimento.

La possibilità per le Regioni a statuto speciale di poter destinare, nella parte finale dell'anno 2020, una cospicua parte delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione per spesa corrente che per sua natura ha una spendibilità più rapida rispetto a quella per investimento, potrebbe determinare una possibile sottostima della quantificazione operata dalla RT. Andrebbero dunque forniti maggiori elementi di delucidazione da parte del Governo.

⁴⁰ Dall'ultima [relazione](#) della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni/province autonome per gli esercizi 2018/2019, Doc. XLVII n. 1, si legge che "la quota più rilevante della parte accantonata è ascrivibile al Fondo anticipazioni di liquidità... Il FAL rappresenta il 67% delle quote accantonate, incidendo fortemente sul totale parte disponibile" (p.58). Dalla stessa relazione emerge come nel triennio 2016/2018 soltanto la Sardegna e la Sicilia tra le regioni a statuto speciale abbiano utilizzato il Fondo anticipazioni di liquidità per importi annui pari a circa 200 milioni la Sardegna e 2.500 milioni la Sicilia (cfr. Tabella 3/RA/REG a p.61).

Infine, considerato che la RT ipotizza un largo utilizzo delle risorse in esame per spesa di investimento, andrebbero chiariti i motivi per cui il prospetto riepilogativo mostra unicamente effetti in termini di maggiore spesa corrente.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1, comma 3, lettere b)-i) e m)-o), e commi 4-6

Il comma 1 incrementa di 246 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per il 2023 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, comma 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 881,4 milioni di euro per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno 2022, 73 milioni di euro per l'anno 2023 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nei seguenti termini (laddove non diversamente indicato, le voci riportate sono relative ad autorizzazioni di spesa che vengono ridotte)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a) Versamento all'entrata del bonus vacanze	860					
b) dl 18/20, art. 22-ter, co 1 (integrazioni salariali)	1.680 (solo SNF)					
c) dl 18/20, art 19, co 9 e dl 104/20, art 1, co 11 (integrazioni salariali)	1.320 (solo SNF)					
d) dl 18/20, art 27, co 2 (liberi professionisti e cococo)	32					
e) dl 18/20, art 28, co 2 (lavoratori autonomi)	18,7					
f) dl 18/20, art 30, co 2 (operai agricoli)	18,8					
g) dl 18/20, art 38, co 3 (lavoratori spettacolo)	3,4					
h) dl 18/20, art 44, co 1 (reddito ultima istanza)	101,3					
i) dl 34/20, art 84, co 12	804					
l) utilizzo delle risorse di cui all'art 2, co 55, dl 225/10 (DTA)	730 (solo SNF)					
m) riduzione Fondo compensazione effetti finanziari non previsti a l.v.	5 (solo indebit e fabbisogno)		137 (solo indebit e fabbisogno)	23 (solo indebit e fabbisogno)	21 (solo indebit e fabbisogno)	21 (solo indebit e fabbisogno)
n) riduzione Fondo ISPE			131			
o) l. 190/14, art 1, co 200 (fondo esigenze indiff.)			30			
p) utilizzo di parte delle maggiori entrate ex artt 5, 12, 13, 22, 32 e 34, co. 3, lett a)	34,43 (solo indebit e fabbisogno)	887,8		53,8		

In relazione alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera h), viene conseguentemente ridotto di pari importo il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020, per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato.

Il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 5 dispone il tempestivo trasferimento dal bilancio dello Stato all'INPS delle risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS stesso delle misure di cui al presente decreto.

Il comma 6 stabilisce che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. E' previsto poi che il Ministero

dell'economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT, in merito alle coperture finanziarie di cui al comma 3, la RT evidenzia che quelle delle lettere da d) a i) corrispondono a risorse pari a 978,2 milioni di euro per l'anno 2020 rinvenienti dall'attività di monitoraggio di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020. Nell'ambito del monitoraggio è emerso che l'intervento di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 18 del 2020 ha necessità di essere rifinanziato per l'anno 2020 per 9,1 milioni di euro (vedi articolo 15). A seguire sono presentate le quantificazioni derivanti da detto monitoraggio.

Riepilogo dei dati relativo all'indennizzo erogato dall'INPS a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19

Decreto Legge n. 18/2020

	Previste	Limite di spesa rivisto (a) (milioni di euro)	Pervenute	Accolte	Impegno spesa sulle accolte (milioni di euro) (b) (milioni di euro)	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
art.27 - liberi professionisti e rapporti co.co.co iscritti Gestione Separata	498.000	298,8	659.560	406.695	244,0	22,8	266,8	-32,0
art. 28 - lavoratori Autonomi gestioni speciali Ago	2.940.000	1.764,0	3.087.474	2.877.213	1.726,3	19,0	1.745,3	-18,7
art. 29 - lavoratori stagionali turismo	230.000	138,0	427.651	212.900	127,7	19,3	147,1	9,1
art. 30 - operai agricoli	600.000	360,0	640.906	555.759	333,5	7,7	341,2	-18,8
art 38- lavoratori dello spettacolo	41.000	24,6	49.300	32.820	19,7	1,5	21,2	-3,4
Totale	4.309.000	2.585,4	4.864.891	4.085.387	2.451,3	70,3	2.521,6	-63,8

Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020

	Previste	Limite di spesa rivisto (a) (milioni di euro)	Pervenute	Accolte	Impegno spesa sulle accolte (milioni di euro) (b) (milioni di euro)	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
stagionali diversi turismo	100.000	60,0	102.359	36.896	22,1	5,9	28,0	-32,0
intermittenti	1.450.000	87,0	85.964	33.493	20,1	4,7	24,8	-62,2
autonomi occasionali	6.666	4,0	22.989	277	0,2	2,0	2,2	-1,8
venditori a domicilio	15.000	9,0	11.384	5.178	3,1	0,6	3,7	-5,3
Totale	2.666.666	160,0	222.696	75.844	45,5	13,2	58,7	-101,3

Decreto-legge n. 34/2020 - articolo 84

	previste aprile	previste maggio	Limiti di spesa UNICO rideterminato (a)	pervenute aprile	accolte aprile	pervenute maggio	accolte maggio	impegno spesa sulle accolte	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
art 84 commi 1,2,3- liberi professionisti e rapporti co.co.co iscritti Gestione Separata (ex art 27 di 18)	501.000	448.000	748,6	659.560	406.695	89.472	114.625	358,6	35,5	394,1	-354,5
art. 84 comma 4 - lavoratori Autonomi gestioni speciali Ago (ex art 28 di 18)	3.050.000	-	1.830,0	3.087.474	2.877.213	-	-	1.726,3	18,9	1.745,3	-84,7
art. 84 commi 5 e 6- lavoratori stagionali turismo (ex art 29 di 18)	228.000	202.667	339,5	427.651	212.900	172.738	146.159	273,9	23,3	297,2	-42,3
art.84 comma 7 - operai agricoli (ex art 30 di 18)	660.000	-	330,0	640.906	555.759	-	-	277,9	6,4	284,3	-45,7
art 84 comma 10- lavoratori dello spettacolo (ex art 38 di 18)	40.000	40.000	48,0	49.300	32.820	49.300	32.820	39,4	3,0	42,4	-5,6
art. 84 c5 somministrati (per rt dentro art 29)	6.000	5.333	8,9	11.225	1.530	1.356	1.356	2,3	0,9	3,1	-5,8
art. 84 c10 spettacolo (per rt dentro art 38)	55.000	55.000	66,0	13.175	8.241	13.175	8.241	9,9	0,9	10,8	-55,2
Subtotale 1	4.540.000	751.000	3.371,0	4.889.291	4.095.158	436.041	303.201	2.688,3	88,8	2.777,1	-593,9
art 84 c. 8 stagionali diversi turismo	112.000	112.000	134,4	102.359	36.896	102.359	36.896	44,3	11,8	56,1	-78,3
intermittenti	141.000	141.000	169,2	85.964	33.493	85.964	33.493	40,2	9,4	49,6	-119,6
autonomi occasionali	5.000	5.000	6,0	22.989	277	22.989	277	0,3	4,1	4,4	-1,6
venditori a domicilio	15.000	15.000	18,0	11.384	5.178	11.384	5.178	6,2	1,1	7,3	-10,7
Subtotale 2	273.000	273.000	327,6	222.696	75.844	222.696	75.844	91,0	26,4	117,4	-210,2
Totale	4.813.000	1.024.000	3.698,6	5.111.987	4.171.002	658.737	379.045	2.779,3	115,3	2.894,6	-804,0
Totale minori oneri											-969,1

La RT ribadisce sul comma 4 che la disposizione ivi prevista stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle risorse destinate

alle misure previste dai decreti-legge nn. 18, 34, 23 e 104, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, dell'eventuale adozione dei necessari provvedimenti legislativi.

Poi, con riferimento agli effetti sull'indebitamento netto, evidenzia che il provvedimento dispone interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento.

In particolare, segnala che da ultimo con la Relazione al Parlamento del 22 luglio 2020, il livello di indebitamento netto per l'anno 2020 era stato fissato all'11,9% del PIL e che già nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2020 era stato rilevato un minore utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto, che insieme ad altri fattori determinava il miglioramento relativo del quadro di finanza pubblica tendenziale.

Quindi, certifica che con il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) per il 2021, in considerazione anche delle informazioni più aggiornate circa l'effettivo utilizzo delle misure di integrazione salariale, il Governo ha ulteriormente rivisto in miglioramento il quadro di finanza pubblica tendenziale.

Pertanto, afferma che rimanendo entro i limiti di indebitamento autorizzati per il 2020, il provvedimento si avvale degli spazi di indebitamento che si sono resi disponibili a seguito del minore utilizzo rilevato di alcune misure disposte dagli interventi adottati in maggio ed agosto, in particolare per quanto riguarda diversi crediti di imposta, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all'acquisto di veicoli a bassa emissione, il bonus per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e le misure di integrazione salariale.

A tal fine, segnala che il limite di utilizzo del margine dell'indebitamento netto è determinato dal saldo netto da finanziare, che viene rimodulato per effetto delle variazioni in riduzione proposte dal presente decreto. Resta quindi fermo anche il limite massimo del SNF stabilito con i decreti legge legati all'emergenza COVID-19, conseguendone che la stima dell'indebitamento netto per l'anno in corso è rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL, livello quest'ultimo comunque inferiore rispetto a quello approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni sia nel mese di luglio e sia da ultimo in sede di NadeF pari al 10,8%.

Sul comma 6, conferma che ivi si prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi evidenzia i seguenti effetti complessivi:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE	840,30	376,00	-286,50	53,80	-863,87	804,80	-286,50	53,80	-863,87	804,80	-286,50	53,80
TOTALE SPESE	825,20	100,20	-286,50	50,00	2.613,20	798,40	-286,50	50,00	2.463,20	798,40	-286,50	50,00
TOTALE GENERALE ARTICOLATO	15,10	275,80	0,00	3,80	-3.477,06	6,40	0,00	3,80	-3.327,06	6,40	0,00	3,80
Utilizzo risparmi su autorizzazioni per ricorso all'indebitamento con relazioni al Parlamento 2020					3.477,06				3.327,06			

Al riguardo, si premette che la somma degli importi di cui alle lettere da a) a p) del comma 3 garantisce effettivamente la copertura (spesso con effetto leggermente migliorativo dei saldi) degli oneri di cui all'alinea del medesimo comma, per ogni anno e su tutti i saldi.

Si evidenzia, entrando nel merito delle singole coperture adottate, che le riduzioni dell'autorizzazioni di spesa di cui alle lettere b) e c) impattano solo sul SNF per un importo complessivo pari a 3 miliardi di euro.

Sul punto, andrebbe preliminarmente confermato il fatto - che pare desumersi, ad esempio, dall'assenza del decreto di variazione per il trasferimento delle risorse dal bilancio statale all'INPS in relazione alla disposizione di cui al decreto-legge 104 - che le risorse di cui si dispone la riduzione non sono già state fatte oggetto di trasferimento al bilancio dell'INPS, in quanto in tal caso sarebbe necessario prevedere, per l'operazione di copertura, il previo riversamento al bilancio dello Stato da parte dell'INPS delle corrispondenti risorse.

Per quanto riguarda le riduzioni di cui alle lettere b)-h) di autorizzazioni di spesa previste dal decreto-legge n. 18 del 2020 si osserva che non è possibile effettuare un analitico riscontro degli stanziamenti disponibili in quanto tali autorizzazioni di spesa sono state rideterminate rispetto a quanto previsto inizialmente dai singoli articoli del decreto-legge in virtù del meccanismo previsto dall'articolo 126, comma 7 del medesimo decreto n. 18 che consentiva prima della sua abrogazione nel mese di luglio, di rimodulare le risorse con decreto ministeriale, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica⁴¹. Ciò emerge dalla tabella fornita dalla RT che indica limiti di spesa rivisti e non coincidenti con le somme indicate dalle norme di legge.

In relazione alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui alle lettere da d) a i) (impattanti in misura equivalente su tutti i saldi), non vi sono rilievi da formulare, derivando le stesse dall'attività di monitoraggio delle relative concessioni ed erogazioni, anche se andrebbe esclusa la sussistenza di domande ancora non pervenute o non vagliate, pur in presenza di regolare invio.

Andrebbe poi assicurata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura con riferimento al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a l.v. a decorrere dal 2022 (la capienza è stata invece riscontrata sulla banca dati RGS con

⁴¹ Cfr. art. 126,co.7 del DL 18/2020, abrogato dall'art.65,comma 8-bis del DL 34/2020 come inserito dalla legge di conversione legge 17 luglio 2020, n. 77.

riferimento al 2020), al Fondo ISPE e al Fondo per esigenze indifferibili, non essendo possibile in questi casi un'autonoma verifica.

Sul comma 4, in relazione al monitoraggio previsto, la disposizione rinvia all'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità per cui il Ministero dell'economia assumerà le occorrenti iniziative legislative allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nulla da osservare quindi, trattandosi di un rinvio alla legge di contabilità che già prevede al comma 12 del medesimo articolo il monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

Si valuti però l'opportunità di richiamare anche il comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità che prevede, in via prioritaria rispetto all'adozione di iniziative legislative, l'adozione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze o di decreti del presidente del Consiglio dei ministri⁴², di riduzione degli stanziamenti di spesa, previo parere parlamentare.

Inoltre, potrebbe porsi un problema di coordinamento con i richiamati decreti-legge n. 18, n. 23, n. 34, n. 104 tutti del 2020. Infatti, non sono formalmente modificate le norme che prevedono invece una procedura speciale, diversa da quella prevista dalla legge di contabilità, per il monitoraggio e le eventuali compensazioni di maggiori oneri. A tal fine, si dovrebbero abrogare il comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 e il comma 6 dell'articolo 114 del decreto-legge n- 104⁴³.

⁴² In particolare, qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

⁴³ Infatti, il comma 8 dell'articolo 265 del DL 34 prevede che limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno

La RT afferma poi che sarebbe emerso un minore utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto, "in particolare per quanto riguarda diversi crediti di imposta, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all'acquisto di veicoli a bassa emissione, il bonus per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e le misure di integrazione salariale." Si evidenzia la scarsa trasparenza di tale passaggio in cui varie misure sono elencate senza che ad esse siano associate cifre precise in termini di risparmi. Soltanto con riferimento alle misure di integrazione salariale e alla fiscalità differita attiva gli importi sono presumibilmente ricavabili dalle formali riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte al comma 3. Mancano quindi informazioni circa i risparmi derivanti dal minor utilizzo del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili non residenziali, tra l'altro rifinanziato all'articolo 8 del presente decreto senza che la RT faccia menzione di un minor utilizzo rispetto alle previsioni⁴⁴; al credito di imposta per l'acquisto di veicoli a bassa emissione⁴⁵; al bonus per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo⁴⁶. Tra l'altro non è chiaro se vi siano ulteriori crediti di imposta di cui si prevede un minor utilizzo e che sono stati contabilizzati in compensazione.

Si evidenzia che tali risparmi contribuiscono a garantire la copertura del provvedimento come emerge dall'ultima riga del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari per cui si osserva che tale modalità di copertura non risponde ai criteri tassativi previsti dalla legge di contabilità e potrebbe essere considerata anche non rispondente all'articolo 81 della Costituzione per cui ogni legge provvede ai mezzi per fare fronte a nuovi oneri. Al riguardo, sarebbe necessaria una formale riduzione delle autorizzazioni di spesa da cui si traggono i risparmi, non potendosi ritenere sufficienti generiche affermazioni contenute nella RT.

Va poi la nuova stima dell'indebitamento netto operata in RT per il 2020 al 10,7% del PIL in revisione rispetto all'ultima stima comunicata al Parlamento con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2020 che lo aveva fissato al 10,8% e anche rispetto al Documento programmatico di bilancio che lo aveva invece fissato al 10,5%.

Corre l'obbligo in proposito di rammentare che nella cornice dei principi della legge di contabilità, il rapporto tra atti normativi riferibili alla programmazione economico finanziaria propriamente detta e gli atti e strumenti riferibili invece alla programmazione e gestione del bilancio dello Stato (legge di bilancio e legge di assestamento) in senso

determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

Il comma 6 dell'articolo 114 del DL 104 prevede l'applicazione del menzionato articolo 265, commi 8 e 9, anche per le misure del DL 104.

⁴⁴ All'articolo 28 del DL 34/2020 gli oneri erano valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020.

⁴⁵ Da ultimo con l'art. 74 del DL 104/2020 è stato disposto un rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge di bilancio 2019, per un importo pari a 400 milioni per il 2020. Tale incremento si somma ai 70 milioni inizialmente previsti per il 2020 ai quali si sono aggiunti, in virtù dell'art. 44, comma 1 del D.L. Rilancio n. 34 del 2020, altri 100 milioni.

⁴⁶ Si tratta del premio di 100 euro previsto dall'art. 63 del DL 18/2020. La RT stimava un onere di 880,5 milioni di euro.

stretto, ancorché strettamente correlati in relazione ai vicoli di saldo, si pone su piani chiaramente separati, avvalendosi i relativi cicli di strumenti e procedure nettamente distinti.

In tale quadro, l'esame ed approvazione di provvedimenti legislativi recanti nuovi o maggiori oneri imporrebbe, a rigore, di porre in esame esclusivamente lo scrutinio dei profili di corretta quantificazione e di regolare copertura dei medesimi oneri, senza modifiche del quadro generale di finanza pubblica.

In tal senso, richiamando l'articolo 10, comma 2, lettera e) e l'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera b), occorre evidenziare che gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici come il saldo di indebitamento netto e il saldo netto da finanziare sono il DEF e la NADEF, stabilendosi che la sola NADEF debba contenere anche le previsioni di saldo netto da finanziare del Bilancio dello Stato.

Alla luce dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge di contabilità, in sede di esame di provvedimenti legislativi, la RT dovrebbe limitarsi a fornire elementi di dettaglio in merito agli effetti di variazione che le nuove norme di spesa (e relative coperture) comportano rispetto agli aggregati "tendenziali" di finanza pubblica. Tali effetti dovrebbero fare riferimento ai valori assoluti dei tendenziali, sia di spesa che di entrata, come risultanti dalla loro gamma degli effetti scontati ai sensi della legislazione vigente, senza porre alcun riferimento agli indicatori percentuali inerenti alla loro coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica che è sempre propria del ciclo degli atti della programmazione (DEF e NADEF) e non della sede cd. "legislativa".

Ne segue che l'andamento dei flussi finanziari relativi alla gestione del bilancio e la loro coerenza - in miglioramento o peggioramento rispetto agli obiettivi programmatici di saldo dell'esercizio - potrebbero essere legittimamente fatti emergere solo in sede di esame della legge di assestamento, rappresentando questa la sede specificamente deputata, ai sensi della legge di contabilità, al fine di certificare il miglioramento/peggioramento delle previsioni finanziarie nel corso dell'esercizio finanziario rispetto agli andamenti effettivi⁴⁷.

Ad ogni modo, si può convenire con la RT per cui il limite di utilizzo del margine dell'indebitamento netto sarebbe comunque determinato dal saldo netto da finanziare, che viene pertanto rimodulato per effetto delle variazioni in riduzione agli stanziamenti a copertura finanziaria delle proposte normative previste dal decreto in esame, ma va precisato che tale effetto risulta decisamente condizionato dal criterio di imputazione degli effetti delle spese a ragione della loro natura economica⁴⁸.

⁴⁷ Nella legge annuale di bilancio sono indicati in apposita norma il limite massimo del Saldo netto da finanziare e del "ricorso al mercato" per ciascuna annualità del triennio in programmazione, così come scaturenti dal quadro generale riassuntivo e in coerenza con i saldi previsti nell'ambito della NADEF, rispetto ai quali è costruito il quadro della "manovra" di finanza pubblica per il triennio successivo. Si rammenta che il "Ricorso al mercato" scaturisce dalla differenza tra le entrate "finali" (tutte le entrate tranne il titolo IV "Accensione prestiti") e le spese "totali" o complessive (ossia comprensive del titolo III "rimborso prestiti").

⁴⁸ Ad esempio, non è sovrapponibile il dato dell'impatto atteso sulla competenza finanziaria con quello dell'indebitamento netto allorché si sia in presenza di spese in conto capitale, per cui la contabilizzazione degli effetti sull'Indebitamento si uniforma di norma al criterio della "cassa", ovvero all'impatto atteso sul Fabbisogno. Le operazioni di riconciliazione tra dati di bilancio e dati di contabilità nazionale sono illustrate

Poi, in merito al comma 6, per i profili di interesse in questa sede, andrebbe confermato che la prevista possibilità da parte del ministero dell'economia e delle finanze di disporre anticipazioni di tesoreria in riferimento alle misure straordinarie previste dal provvedimento in esame, sia compatibile con quanto scontato ai sensi della legislazione vigente per il 2020 in termini di impatto sul fabbisogno del settore statale, sotto il profilo della sua copertura, nonché l'assenza di effetti dovuti al maggiore "tiraggio" che si potrebbe determinare in termini di maggiore spesa per interessi prevista per il medesimo anno e già scontata nei tendenziali di spesa.

Articolo 34
(Disposizioni finanziarie)
Comma 2 e comma 3, lettere a), l) e p)

Il **comma 2** individua le minori entrate per l'anno 2022, pari a 161 mln di euro per effetto della riduzione del *bonus vacanze*⁴⁹ disposta dal comma 3, lettera a) del presente articolo; in merito al definanziamento già effettuato del beneficio in parola si rinvia all'articolo 5, comma 6 del decreto-legge all'esame⁵⁰.

La RT evidenzia che il comma individua le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), dell'articolo in commento valutandole in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

Sulla base della riduzione del *tax credit* di 860 milioni di euro per l'anno 2020, di cui alla lettera a) del comma 1⁵¹, stima per gli anni successivi al 2020 - in linea con il meccanismo di fruizione del credito pari all'80 per cento come credito di imposta nel 2020 e al 20 per cento come detrazione nel 2021 - il seguente profilo dell'IRPEF (in mln di euro), tenendo conto di quanto scontato sui saldi di finanza pubblica in relazione all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

	<i>Milioni di euro</i>		
	2021	2022	2023
Irpef	+376	-161	0

Al riguardo si osserva che la stima delle variazioni finanziarie è effettuata sulla base della medesima percentuale di riduzione del *bonus vacanze* calcolata rapportando la diminuzione delle risorse rispetto all'originaria dotazione di bilancio. Infatti si rammenta che la prima stima del beneficio, operata nel ricordato articolo 176 del D.L. n. 34 del

nella nota tecnico illustrativa che accompagna la legge di bilancio. A conferma della complessità delle operazioni di raccordo anche tra i dati inerenti al Fabbisogno e quelli ascrivibili all'indebitamento netto della PA, si veda la specifica tavola nel Comunicato di ottobre dell'Istat recante la notifica definitiva alla Commissione UE dei saldi di finanza pubblica dell'anno precedente a quello in corso: ISTAT, [Notifica dell'Indebitamento netto e del debito delle PA](#) secondo i parametri del trattato UE sul PSC, tavola 2, 22 ottobre 2020.

⁴⁹ Di cui all'articolo 176 del DL 34 del 2020.

⁵⁰ Si fa riferimento al DM recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus vacanze* e al contributo a fondo perduto (Atto Governo n. 198), predisposto dal Ministro dell'economia e presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 265, comma 8, del DL n. 34 del 2020

⁵¹ Il comma 1 è erroneamente richiamato. Trattasi, in realtà, del comma 3.

2020, era pari a minori entrate per 1.677,2 mln di euro per l'anno 2020, per 733,8 mln di euro per l'anno 2021 e ad un maggior recupero di gettito per 314,5 mln di euro per l'anno 2022 (per effetto del meccanismo del saldo/acconto). La rimodulazione che viene proposta è basata sul rapporto tra la diminuzione prevista in ragione del ricordato comma, 3 lettera a) del presente articolo - che riduce la dotazione per l'anno 2020 di 860 mln di euro - e la stima originaria di minor gettito per l'anno 2020; pertanto: $860 \text{ mln} / 1.677,2 \text{ mln} = 51,27\%$. Applicando alle originarie stime tale percentuale si ottengono gli importi indicati in RT; infatti: $733,8 \text{ mln} * 51,27\% = 376,21 \text{ mln}$ di euro di riduzione dell'onere mentre per l'anno 2021 la riduzione del maggior gettito è pari a: $314,5 \text{ mln} * 51,27\% = 161,24 \text{ mln}$ di euro. Si dà pertanto riscontro del calcolo effettuato in RT, salvo rinviare ulteriori considerazioni nell'ambito del successivo esame del citato comma 3, lettera a) del presente articolo. Con riferimento al minor gettito per l'anno 2022 si rappresenta che durante l'esame parlamentare del citato DM recante compensazione di interventi fiscali in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto, il Governo ha indicato, che avrebbe tenuto conto delle minori entrate in esame, in sede di legge di bilancio per l'anno 2021⁵².

Il **comma 3, lettera a)** individua a parziale copertura degli oneri indicati complessivamente in 5.553,096 mln di euro per l'anno 2020, il valore di 860 mln di euro, derivanti dal minor ricorso al credito di imposta per pagamento di servizi turistici.

La RT evidenzia che la copertura degli oneri per il 2020 pari a 860 mln di euro, avviene mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del DL n. 34 del 2020 derivanti dal minor ricorso al credito di imposta per pagamento di servizi turistici.

Al riguardo si osserva:

- La RT non fornisce né dati né informazioni che consentano di ripercorrere le modalità di calcolo con cui viene definito l'ammontare del *surplus* di risorse per il *bonus* vacanze in argomento rispetto all'originaria quantificazione e dotazione. In mancanza di ciò non è possibile riscontrare positivamente il valore indicato in 860 mln di euro utilizzabili a copertura degli oneri, per l'anno 2020, recati dal decreto in esame.
- La RT non fornisce alcuna indicazione circa l'andamento attuale del tiraggio del beneficio in argomento e non dà informazioni in merito alla capienza effettiva dello stanziamento di bilancio che, si rammenta, era originariamente pari a 1.677,2 mln di euro per l'anno 2020.

⁵² Si veda Camera dei Deputati - Resoconti delle Giunte e Commissioni - Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari - Bilancio, tesoro e programmazione (V) - [giovedì 29 ottobre 2020 - n. 461 Comunicato](#), pag. 64 e segg.

- Con riferimento alla ricordata nota n. 23374-P del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo⁵³ - a cui fa riferimento la relazione annessa al citato DM recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto (Atto Governo n. 198), predisposto dal Ministro dell'economia e presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 - si è acquisita l'informazione circa lo spostamento delle risorse (risultate eccessive rispetto al tiraggio) accantonate per il *bonus* vacanze di cui all'articolo 176 del DL n. 34 del 2020 a favore del beneficio disciplinato dall'articolo 25 del medesimo DL n. 34 del 2020 (contributo a fondo perduto per le aziende, le cui risorse sono risultate insufficienti). La compensazione delle risorse ha riguardato lo spostamento di 500 mln di euro; infatti con quietanza n. 644389 del 28 settembre 2020, l'Agenzia delle entrate ha effettuato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo n. 2368 - articolo 7. In ragione di ciò il DM⁵⁴ rammentato ha ritenuto necessario riassegnare il citato importo di euro 500 milioni sul capitolo n. 3848 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione dell'articolo 265, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020. In considerazione di quanto precede, si chiedono informazioni in merito all'effettiva esistenza degli indicati 860 mln di euro posti a copertura parziale degli oneri recati dal presente provvedimento per l'anno 2020. Infatti da una sintetica verifica circa l'ammontare delle risorse in eccesso destinate al *bonus* vacanza si osserva che: per l'anno 2020 l'originario accantonamento era di 1.677,2 mln di euro; il valore economico complessivo dei bonus generati alla data del 23 settembre c.a. è stato pari a 689,76 mln di euro; ai sensi del DM suddetto sono state spostate risorse finanziarie pari a 500 mln di euro in compensazione di misure sottostimate (il ricordato articolo 25 del DL n. 34 del 2020). Pertanto in ragione di ciò le risorse effettivamente utilizzabili sarebbero pari a circa 487,44 mln di euro⁵⁵ a fronte degli indicati 860 mln del provvedimento in esame. Si ritiene quindi necessario che il Governo chiarisca l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione in ragione sia del DM ricordato sia della sua concreta efficacia rispetto al provvedimento qui all'esame il quale, ad una prima analisi, sembrerebbe non tenere conto degli effetti finanziari ascrivibili al DM in discorso.

Il **comma 3, lettera I)** prevede la copertura di 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del DL n. 225 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 147 del 2013. Si rammenta che le norme in questione sono relative alla trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a

⁵³ Si veda al riguardo il precedente articolo 5, comma 6 del presente decreto.

⁵⁴ Sulla bozza di DM (Atto Governo n. 198) hanno reso un parere favorevole le competenti commissioni parlamentari (cfr. Senato, 5° Commissione permanente, [resoconto sommario n. 340 del 27 ottobre 2020](#); Camera dei deputati, V Commissione permanente, [resoconto n. 461 del 29 ottobre 2020](#)).

⁵⁵ Quindi: 1.677,2 - 689,76 - 500 = 487,44 mln di euro.

svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile⁵⁶, ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'IRAP⁵⁷, nonché quelle relative al valore dell'avviamento, e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (c.d. DTA⁵⁸).

La RT, che erroneamente indica la lettera m) al posto della lettera l), dispone la copertura degli indicati 730 mln di euro di maggiori oneri per l'anno 2020 mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dal citato articolo 2, comma 55 del DL n. 225 del 2010, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità.

Al riguardo si osserva che la RT annessa all'articolo 1, comma 167 della citata L. n. 147 del 2013 aveva stimato per l'anno 2020, oneri per un importo pari a complessivi 2.669 mln di euro derivanti dalle modifiche al regime della trasformazione in credito d'imposta delle DTA per il settore bancario, assicurativo e degli intermediari finanziari⁵⁹.

Si rileva che la RT all'esame non indica dati che consentano di verificare la disponibilità delle risorse che si destinano a copertura del provvedimento in esame; nello specifico si osserva che le risorse messe a disposizione per l'anno 2020 rappresentano una percentuale pari al 27,35%⁶⁰ dello stanziamento originario. Nello specifico nulla viene detto in merito all'utilizzo effettivo del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari, così come non si palesano le variazioni a consuntivo del tiraggio del beneficio in parola, aggiornate almeno fino alla data di emanazione del decreto all'esame, e infine non si fornisce alcuna proiezione prospettica per l'anno in corso (2020) dell'utilizzo del credito d'imposta maturato che può ancora essere compensato per i mesi di novembre e dicembre c.a.. Tali informazioni si rendono necessarie al fine di verificare l'entità delle risorse effettivamente disponibili sul pertinente capitolo di bilancio, anche alla luce degli impegni già previsti a legislazione vigente per il corrente anno, al fine di poter confermare positivamente la disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dal provvedimento all'esame per l'anno 2020.

Il **comma 3, lettera p)** copre gli oneri pari a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente articolo.

La RT si limita a riprodurre il contenuto dell'articolato.

⁵⁶ Ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del TUIR.

⁵⁷ Di cui agli articoli 6, comma 1, lettera *c-bis*), e 7, comma 1, lettera *b-bis*), del D. Lgs. n. 446 del 1997.

⁵⁸ *Deferred Tax Assets*.

⁵⁹ A mero titolo informativo si rammenta che il recente DL n. 129 del 2020, in materia di riscossione esattoriale, ha destinato per l'anno 2021 risorse per 72,8 mln di euro per l'anno 2021 a copertura degli oneri in esso indicati.

⁶⁰ Cioè: 730 mln di euro / 2.669 mln di euro * 100 = 27,35%.

Al riguardo, per quanto di competenza, si osserva che le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 5, comma 6 pari a 52,5 mln di euro per l'anno 2023, poste a parziale copertura degli oneri per il medesimo anno 2023, derivano dal meccanismo di saldo/acconto che si verifica in relazione alla quota del 20% del *bonus* vacanze che viene recuperato in dichiarazione dei redditi dai soggetti persone fisiche beneficiari. In merito ai profili di quantificazione si fa rinvio allo specifico, precedente approfondimento relativo al citato articolo 5, comma 6 del decreto in esame.

Per quanto attiene le maggiori entrate derivanti dal comma 3, lettera a) del presente articolo, si rinvia alle considerazioni di tipo quantitativo esposte in merito al precedente comma 2 dell'articolo all'esame che ha provveduto a stimare il maggior gettito per l'anno 2021, riveniente dal parziale non utilizzo del *bonus* vacanze, per un importo pari a 376 mln di euro per l'anno 2021.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2020 [Nota di lettura n. 167](#)
Procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (**Atto del Governo n. 191**)
- " [Nota di lettura n. 168](#)
A.S. 1928: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 169](#)
A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" - Emendamento 21.0.500
- Ott 2020 [Documentazione di finanza pubblica n. 18](#)
Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020 (**Doc. LVII n. 3-bis**)
- " [Nota di lettura n. 170](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (**Atto del Governo n. 197**)
- " [Nota di lettura n. 171](#)
A.S. 1970: "Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"
- " [Nota di lettura n. 172](#)
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (**Atto del Governo n. 101-bis**)
- " [Nota di lettura n. 173](#)
Schema di decreto ministeriale recante compensazione interventi fiscali - "Bonus vacanze e contributo a fondo perduto" (**Atto del Governo n. 198**)
- " [Nota breve n. 18](#)
Documento programmatico di bilancio 2021
- " [Nota di lettura n. 174](#)
A.S. 1892: "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 175](#)
A.S. 1571: "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 176](#)
A.S. 1982: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 19](#)
Misure per l'emergenza Covid-19: "scostamenti" di bilancio autorizzati e destinazione delle risorse
- " [Documento di base n. 59](#)
La decisione di bilancio per il triennio 2020-2022